



**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- PARTE SPECIALE -

Aggiornata al 9 dicembre 2023





GIUGLIANO CALCIO 1928

INDICE

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 9

PRESUPPOSTI E PROCEDURE

1. I soggetti coinvolti.
2. I centri di responsabilità
3. Le aree di attività e le procedure di base
4. I flussi informativi

CAPITOLO 10

I REATI - PRESUPPOSTO

1. I settori societari a rischio
2. I reati-presupposto
3. Esclusioni

97 - 98



SEZIONI

1. **Sezione I:** Reati contro la Pubblica Amministrazione
2. **Sezione II:** Reati informatici e trattamento illecito dei dati
3. **Sezione III:** Reati societari
4. **Sezione IV:** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione di normative per la sicurezza sul lavoro
5. **Sezione V:** Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata
6. **Sezione VI:** Reati Ambientali
7. **Sezione VII:** Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio
8. **Sezione VIII:** Reati in materia di violazione del diritto d'autore
9. **Sezione IX:** Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati
10. **Sezione X:** Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
11. **Sezione XI:** Reati tributari
12. **Sezione XII:** Reati contro il patrimonio culturale.
13. **Sezione XIII:** Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa. Doping: Comportamenti e fatti in occasione delle manifestazioni calcistiche.



**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL

Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo

ex D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE

97 - 98





CAPITOLO 9

PRESUPPOSTI E PROCEDURE

9.1 I soggetti coinvolti.

Rispetto alle indicazioni procedurali inserite all'interno della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, sono individuati come “**SOGGETTI DESTINATARI**” chiamati al rispetto, alla verifica ed alla sottoposizione delle norme presenti i seguenti individui, definiti anche attraverso la specifica “funzione” svolta nel quadro organizzativo-gestionale:

- *soci (proprietà)*
- *amministratori (indirizzo politico)*
- *direttori (management)*
- *responsabili di area (primo livello esecutivo)*
- *dipendenti/consulenti (secondo livello esecutivo)*

Per tutti i “*soggetti interni*” sopra individuati – così come per i “*soggetti esterni*” a qualsiasi tipo e con qualsiasi rapporto legati al club ma comunque coinvolti nei processi decisionali ed esecutivi – viene ribadito un obbligo assoluto (e presunto ai fini della eventuale valutazione degli atti) nella conoscenza e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel “*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*” e nel “*Codice Etico*”.

9.2 I centri di responsabilità

Sulla base dei soggetti sopra identificati, è possibile individuare altrettanti centri di responsabilità, finalizzati alla definizione – nel successivo quadro delle procedure – della piramide decisionale e di quella delle responsabilità e dei controlli in chiave gerarchica.



Con individuazione di tipo ascendente, è possibile riscontrare i seguenti livelli:

- *livello di identificazione del fabbisogno* (primo livello esecutivo)
- *livello di proposta* (secondo livello esecutivo)
- *livello di autorizzazione e valutazione economica* (management)
- *livello decisionale* (indirizzo politico)


L'esatta coincidenza tra i soggetti/le funzioni/centri di responsabilità è elemento indispensabile per il corretto funzionamento dei meccanismi gestionali ai fini non solo dell'individuazione del percorso "decisionale" propriamente detto ma anche, alla luce del Modello 231, dell'ottimale svolgimento delle attività di controllo.

Il rispetto dei ruoli – così come delle procedure – in chiave di prevenzione nel compimento di atti contrari alle norme (reati o semplici violazioni) è infatti il presupposto per il funzionamento di tutti quegli strumenti (formali e non) che presiedono al regolare svolgimento di tutte le attività della società.

9.3 Le aree di attività e le procedure di base


L'individuazione dei *reati-presupposto* come di seguito e le prescrizioni specifiche per ciascuno previste, fanno riferimento alla definizione di alcune "procedure di base" applicabili all'interno dell'attività di gestione compiuta collegate a:

- *atti di indirizzo gestionale previsti dallo statuto*







➤ *atti di ordinaria amministrazione (forniture, sottoscrizione di contratti, pagamenti)*



➤ *atti inerenti alla gestione fiscale e tributaria*




➤ *atti connessi con l'attività sportiva (tesseramenti)*







➤ *gestione atti/dati sensibili (personali, sanitari, informatici)*



➤ *gestione strutture sportive*



➤ *informazione verso l'esterno (mass media, tifosi, opinione pubblica)*





9.4 I flussi informativi

I flussi di informazioni – così come doverosamente indirizzati ed opportunamente canalizzati all'interno dei cosiddetti “processi aziendali” – rappresentano una componente essenziale del sistema di controllo. Quest'ultimo deve essere in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni – tanto provenienti da fonte interna che esterna – al fine di conoscere con la giusta tempestività le situazioni esistenti, riuscendo a svolgere un'adeguata gestione dei rischi, specialmente in relazione alla possibilità di prevenire (anticipare) gli effetti.

Nell'ottica delle funzioni aziendali, tali “flussi” non sono rappresentati solo dalle informazioni di natura economico-finanziaria ma anche e soprattutto da tutte quelle derivanti dall'attività vera e propria e desumibili dagli strumenti (normativi e tecnologici) che connettono l'ente al contesto competitivo di riferimento e che su di essa possono avere un rilevante impatto.

Tali informazioni possono essere:

- di natura *quantitativa* oppure *qualitativa*;
- di provenienza *interna* oppure *esterna*;
- di frequenza *periodica* oppure *ad hoc*;
- di carattere *formale* oppure *informale*.

Per quanto inerente alla commissione dei reati, i flussi informativi adeguatamente strutturati, consentono all'Organo di Vigilanza di venire a conoscenza delle vicende dell'ente relativamente a quei profili che si dimostrano rilevanti sul piano della *compliance*, consentendogli di svolgere – in aggiunta ed a supporto dell'azione di verifica che gli è propria – anche un ruolo di supporto agli organi gestionali e di controllo dell'ente che hanno oneri e responsabilità di vigilanza.

A tal fine – come specificato dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001 – l'OdV deve avere accesso a tutte le fonti informative dell'ente, senza alcuna necessità di ottenere autorizzazioni e fermo restando il rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente a quanto acquisito. L'azione dell'OdV, infatti, è tesa a conoscere e valutare tali informazioni sia per condurre al meglio la sua attività di vigilanza sull'efficace applicazione del Modello che quella di accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato riscontrato.



Tra gli elementi caratterizzanti, è possibile approfondire in particolare quelli legati alla frequenza del flusso, vale a dire caratterizzati dalla regolarità e standardizzazione (*flussi periodici*) e dalla eccezionalità ed immediatezza (*ad hoc*).

I **flussi periodici** consentono di monitorare l'attività ed il funzionamento dei relativi presidi di controllo tanto per l'insorgere di eventi di criticità che per la definizione di problematiche legate al funzionamento del Modello.

Nella prospettiva delle aree di rischio, è necessario che l'OdV riceva informative periodiche dal Chief Financial Officer, dal Responsabile HR, dal responsabile IT, dal responsabile dell'Ufficio Legale, dai responsabili delle attività di sicurezza sui luoghi di lavoro, dal responsabile della funzione contabilità (antiriciclaggio se presente), dal responsabile organizzativo e logistica, dai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione. Continuo deve anche essere il contatto con le funzioni di controllo (*internal audit e compliance*) e con gli organi sociali, questi ultimi relativamente alle decisioni che possono modificare la funzionalità e l'articolazione del Modello.

Tali report periodici devono essere dotati di rilevanza (finalizzati alle specificità di ogni singola organizzazione) e qualità, cioè idonee ad essere utilizzate per le attività cui è preposto l'OdV.

I **flussi ad hoc** sono invece attinenti a situazioni di criticità che si presentano come attuali oppure potenziali e possono assumere la forma di notizie occasionali (procedimenti ed indagini su reati, risultanze di indagini interne) e di derivazione interna (segnalazioni sulla commissione presente o futura di violazioni, nell'ambito del cosiddetto *whistleblowing*) di cui alle specifiche **“PROCEDURE DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI VIOLAZIONI NORMATIVE (WHISTLEBLOWING) - Integrato del MOGC ex D.Lgs 231/2001 ed ai sensi del D.Lgs. 24/2023”** (si veda Capitolo 7 e art. 8.7 Parte Generale).

L'OdV – come dettagliatamente previsto e disciplinato all'interno dell'apposito Regolamento – ha una serie di obblighi di report, la cui frequenza viene a definirsi in base allo specifico profilo di rischio dell'ente (cadenza semestrale oppure annuale). Anche in questo caso, oltre a quelle periodiche, si rilevano *flussi ad hoc*, collegati evidentemente al verificarsi ed alla rilevazione di criticità importanti ed incombenti.



CAPITOLO 10

I REATI - PRESUPPOSTO

10.1 I settori societari a rischio

La natura delle società sportive è del tutto *sui generis*, in quanto immersa in un doppio regime normativo ed ambientale – quello di ente di diritto privato sottoposto all’ordinamento generale e quello di ente propriamente sportivo soggetto alle norme dell’ordinamento sportivo – da cui non sempre è agevole definire gli adeguati limiti di competenza e di attinenza.

Considerando le fattispecie previste dal D.Lgs 231/2001 – agli artt. 24, 25 e 26 così come continuamente aggiornati ed implementati – è indispensabile condurre un’analisi del quadro gestionale nella duplice ottica come sopra richiamata, arrivando alla definizione di una serie di **AREE DI RISCHIO** all’interno delle quali inserire i cosiddetti “*reati-presupposto*” per impedire il verificarsi dei quali sono individuati livelli di attenzione e procedure specifiche.

Per la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è possibile sottoporre ad attenzione i settori di gestione e di funzionamento – si ripete: tanto nell’ottica ordinamentale generale che sportiva – inerenti a:

- ✓ *gestione societaria*
- ✓ *rapporti economici e contrattuali*
- ✓ *rapporti ed obblighi di natura fiscale e tributaria*
- ✓ *organizzazione di eventi sportivi*
- ✓ *tesseramenti*
- ✓ *tutela sanitaria*
- ✓ *sicurezza sui luoghi di lavoro*
- ✓ *rapporti con la Pubblica Amministrazione*



10.2 I reati-presupposto

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del Decreto, come nelle **SEZIONI** che seguono, si individuano i sottoelencati reati presupposto, esposti in maniera sintetica nelle proprie caratterizzazioni normative ed inseriti nel quadro delle attività di prevenzione (procedure) individuate dalla società nell'ambito del presente Modello.

Nel presente documento sono state individuate le seguenti SEZIONI:

- SEZIONE I: ***“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*** in applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE II: ***“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”***, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, così come integrati dalla legge 133/2019.
- SEZIONE III: ***“Reati Societari”***, in applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE IV: ***“Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione di normative per la sicurezza sul lavoro”*** in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE V: ***“Autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita”*** e reati di ***“criminalità organizzata”*** in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-octies e 24-ter del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE VI: ***“Reati ambientali”***, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE VII: ***“Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”***, ***“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori”*** e ***“Delitti contro l'industria e il commercio”***, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi degli artt. 25-bis, 25-octies.1 e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001.



- SEZIONE VIII: “*Reati in materia di violazione del diritto d’autore*”, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-*novies* del D.Lgs 231/2001.
- SEZIONE IX: “*Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati*”, in applicazione per il medesimo reato di cui all’articolo 2635 e 2635-*bis* c.c., introdotto nel novero dei reati presupposto e rubricato tra i reati societari all’art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE X: “*Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-*decies* del D.Lgs 231/2001.
- SEZIONE XI: **Reati tributari** in riferimento alle violazioni di cui agli artt. 2, 3,8, 10 ed 11 del D.Lgs n. 74/2000, in riferimento all’art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs 231/2001.
- SEZIONE XII: “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” con introduzione degli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001.
- SEZIONE XIII: **Illeciti in riferimento all’attività sportiva**, con introduzione dell’articolo 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001 in relazione alle violazioni ex art. 9 co. 1 e 2 legge 14 dicembre 2000 n.376 (*doping*) e art. 1 legge 13 dicembre 1989 n.401 (*frodi in competizioni sportive/ esercizio abusivo di gioco e scommesse*).

Il quadro degli obblighi e delle procedure sinteticamente individuate si integrano con i contenuti del Codice Etico che è parte integrante del Modello.

10.3 Esclusioni

Rispetto al quadro di riferimento – vigente alla data odierna – dei reati-presupposto così come previsti dalle stratificazioni normative intervenute nel corpus del D.Lgs. 231/2001, si ritiene, per le motivazioni di seguito espresse, di non considerare le ipotesi elencate:



Art. 25-quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (così come aggiunto dalla legge n.7/2003)¹. Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura.

Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (così come aggiunto dalla legge 7/2006). Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura.

Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale (così come aggiunto dalla legge 199/2016). Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura.

Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia (così come aggiunto dalla legge 167/2017). Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura. Inoltre, la tipologia dei controlli e le procedure sanzionatorie presenti nell'ordinamento sportivo agiscono in maniera significativa l'insorgere di tali fattispecie di reato fino a configurare le previsioni di cui all'art. 604-bis c.p (aggiunto dal D.Lgs. 21/2018).

Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando (così come aggiunto dal D. Lgs. 75/2020). Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura. Inoltre, la tipologia dei controlli e le procedure sanzionatorie presenti nell'ordinamento sportivo agiscono in maniera significativa l'insorgere di tali fattispecie fino a configurare le previsioni di cui ai reati previsti².

¹ Aggiornamento di cui alla legge 60 del 24 maggio 2023 in riferimento all'art. 25- quater del D.Lgs.231/2001.

² Aggiornamento di cui al D.Lgs. 156 del 4 ottobre 2022 che ha previsto l'inserimento dell'art. 30 del Dpr 43 del 23 gennaio 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).



Art. 12 legge 9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato inerenti la filiera degli oli vergini di oliva. Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura.

Legge n.146/2006 – Reati transnazionali³. Si ritiene che per la natura dell'attività svolta – principalmente sportiva e secondariamente imprenditoriale – la società abbia un rischio poco significativo, vicino all'esistenza, di essere coinvolta nello svolgimento delle proprie attività, in reati di questa natura. In tale ambito la sola ipotesi di cui all'art. 12 commi 3,3-bi e 3-ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)⁴, per quanto configurabile in linea teorica in considerazione delle attività connesse con i rapporti professionali (calciatori e tecnici), in realtà hanno un rischio poco significati, per quanto inesistente, in considerazione del complesso sistema di controllo degli organismi internazionali sportivi (FIFA) e nazionali (FIGC) in materia di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive e di tesseramento.

L'individuazione di tali fattispecie è aggiornata alla data del 9 dicembre 2023.

³ Aggiornamento di cui alla legge 60 del 24 maggio 2023.

⁴ Aggiornamento di cui: a) Decreto 7 maggio 2022 con modifiche all'art. 22 comma 12-ter del D.Lgs. 286/1998 di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001; b) legge n.50 del 5 maggio 2023 con modifica dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 in virtù delle previsioni di cui agli alr. 12, 12-bis e 22. D.Lgs. 156 del 4 ottobre 2022 che ha previsto l'inserimento dell'art. 30 del Dpr 43 del 23 gennaio 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).





SEZIONE I

Reati contro la Pubblica Amministrazione



I reati - presupposto contro la Pubblica Amministrazione sono indicati da due distinti articoli del Decreto Legislativo n. 231/2001 e verranno analizzati separatamente poiché rispetto alla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL si è evidenziato **un rischio inesistente rispetto ai reati previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001**, mentre per i reati presupposto di cui all'**art. 25 si è riscontrato un rischio medio – alto**.

A) Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

- art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato
- art. 316 ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art.353 – Turbata libertà degli incanti
- art. 353 bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- art. 356 – Frodi nelle pubbliche forniture
- art. 640 – Truffa aggravata a danno dello Stato
- art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter – Frode Informatica
- legge 23 dicembre 1986 n. 898 – Aiuti comunitari alle produzioni di olio d'oliva [evidentemente non pertinente rispetto all'attività della società calcistica]⁵.

Con il D.Lgs 14 luglio 2020 n.75 (di attuazione della Direttiva UE 2017/1371, c.d. Direttiva P.I.F.), il novero dei reati sono stati allargati anche “ai danni” dell'Unione Europea.

Il delitto di *truffa aggravata in danno dello Stato* è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni pubbliche. La truffa si caratterizza per

⁵ Aggiornamento comunque da considerarsi ai sensi del D.Lgs.n. 156 del 4 ottobre 2022.



l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. in favore della società.

Le previsioni di cui agli articoli 353 (“*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti...*”) e 353-bis (“*...chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione...*”) del codice penale⁶ sono incentrate sulla posizione della società quale parte di un procedimento a contenuto concessorio e/o patrimoniale con la Pubblica Amministrazione attivato a mezzo di bando o, comunque, di atto con evidenza pubblica.

La *frode informatica*, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

In queste ultime due previsioni di reato (artt. 640 c.p. e 640-ter c.p.) si considerino le novazioni di cui al D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022 (Cosiddetta “*Riforma Cartabia*”).

I *reati in materia di erogazioni pubbliche* (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

⁶ Inserimento nei reati presupposto in forza alla legge n. 137/2023 (conversione del D.L. 105/2023 - *Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*).



Nella *malversazione*, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

In merito a tali reati non si è riscontrato un rischio in capo alla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL poiché la predetta società non percepisce finanziamenti pubblici dietro presentazione di istanze. Le erogazioni pubbliche sono conseguenza della iscrizione al campionato ovvero conseguenza delle caratteristiche delle prestazioni agonistiche (per esempio contributi attribuiti al cosiddetto “minutaggio” per giocatori U21) che non sono misurate e comunicate dalla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, ma da enti indipendenti, sicché è anche solo difficilmente ipotizzabile la condotta di artificio o raggiro.

In ogni caso laddove nel futuro la società dovesse procedere a partecipare a bandi e/o dovesse procedere alla richiesta di erogazioni pubbliche, essa dovrà attenersi alle seguenti direttive:

- controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
- doppia firma per attestare completezza e veridicità della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
- separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento;
- monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

Nel caso di partecipazione a **bandi per assegnazioni di fondi pubblici** che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA si dovrà disciplinare un sistema di controlli interno alla società che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda:



- un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
- il rispetto della normativa sulla privacy.

Nel caso in cui le predette attività siano affidate a società di servizi esterne si dovrà far sottoscrivere all'appaltatore un impegno attraverso il quale quest'ultimo si impegna a rispettare quanto sopra indicato.

Laddove siano richiesti contributi, finanziamenti, mutui o comunque erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o di Comunità Europee, i vertici aziendali dovranno dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire a tale organo di potere esercitare i propri poteri e le proprie prerogative.

L'unica area a rischio limitatamente alla commissione del reato previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. è quella della selezione e dell'assunzione del personale.

Ampia si presenta la giurisprudenza in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato relativamente ai rapporti di lavoro: si pensi ai casi di licenziamento fittizio finalizzato alla mobilità ed alle successive assunzioni per godere di "sgravi".

La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, rilevato il rischio in tale area nell'area della selezione e assunzione del personale, introduce uno specifico **divieto di lavoro irregolare**, sia relativamente a coloro che in passato abbiano già lavorato per la società e sia per le nuove collaborazioni. Tutti coloro che avviano una collaborazione con la Società dovranno avere previamente formalizzato il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione libero – professionale. È fatto obbligo a tutti i collaboratori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL di segnalare all'OdV – anche in modo anonimo – la presenza di lavorato irregolari (cosiddetti "*in nero*"), costituendo l'omessa denuncia costituisce un illecito disciplinare.



B) Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

- art. 314 – peculato
- 316 – peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 317 – concussione
- art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 – corruzione per un atto contrario di doveri d'ufficio
- art. 319bis – circostanze aggravanti
- art. 319ter – corruzione in atti giudiziari
- art. 319quater – induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 – corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art. 321 – pene per il corruttore
- art. 322 – istigazione alla corruzione
- art. 322bis – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri⁷;

- art. 323 – abuso d'ufficio
- art. 346 bis – traffico di influenze illecite

Con Il D.Lgs 14 luglio 2020 n.75 (di attuazione della Direttiva UE 2017/1371, c.d. Direttiva P.I.F.), il novero dei reati sono stati allargati anche “ai danni” degli interessi finanziari dell’Unione Europea per gli artt. 314 co.1, 316 e 323 del codice penale.

Quelle richiamate rappresentano tipologie di reato che rientrano nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l’instaurazione di rapporti con soggetti

⁷ Aggiornamento ai sensi del D.Lgs.n. 156 del 4 ottobre 2022.



pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Nello specifico, si tratta di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, analizzata in seguito.

Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due definizioni promananti dal codice di rito:

- il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) è colui che, pubblico dipendente o privato, può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- è incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale.

La distinzione sopra evidenziata rileva poiché l'art. 320 c.p. prevede che dei delitti di cui all'artt. 318 e 319 c.p. risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.

L'art. 318 c.p. penale punisce (con la reclusione da uno a cinque anni) il pubblico ufficiale che – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Questa forma di corruzione viene definita corruzione impropria antecedente poiché l'oggetto della prestazione che il pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell'altra utilità che gli viene data o promessa, è un atto proprio dell'ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli compia l'atto.

L'art. 319 c.p. punisce (con la reclusione da quattro ad otto anni) il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o



ne accetta la promessa. Questa è definita corruzione propria ed è la forma più grave di corruzione poiché danneggia l'interesse della Pubblica Amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità (art.97 Cost.).

La concussione è il reato di un pubblico ufficiale che, certamente abusando delle proprie funzioni, costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.

Concussione e corruzione si differenziano per il ruolo attivo di chi promette o da denaro od altra utilità.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata certamente più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza⁸.

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (cosiddetta "Legge anticorruzione"). Tale provvedimento prevede l'introduzione del nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che – con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale – condiziona in modo più tenue rispetto alla concussione la volontà del destinatario. Quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano

⁸ Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale.



su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (*“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*)⁹ sono state evidenziate rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Essa ha inciso nell'impianto del D.Lgs 231/01 attraverso: a) modifica dell'art.13 comma 2 ex art. 1 comma 9 lett.a); b)

⁹ Pubblicata in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019 (ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettere d), e) ed f) riguardanti termini di prescrizione che entreranno in vigore il 1 gennaio 2010). Si tratta di una riforma ad ampio spettro, che interviene sia sul piano del diritto sostanziale, con modifiche di disposizioni del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e di alcune leggi speciali (di cui il D. Lgs 231/01), che su quello investigativo e processuale. L'obiettivo primario della riforma (non a caso indicata come *“spazzacorrotti”*) è quello di contrastare efficacemente i gravi danni prodotti al tessuto sociale ed economico del paese dal fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la PA, assicurando una maggior incisività all'azione penale contro tale tipologia di reato. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano: a) l'inasprimento della disciplina delle pene accessorie nei casi di condanna a reati contro la PA: i) l'estensione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di peculato, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite; ii) l'estensione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di corruzione impropria, corruzione propria aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, corruzione commessa da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri, traffico di influenze illecite; ii) l'aumento della durata minima (da 1 a 5 anni) e massima (da 5 a 7 anni), della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per i reati su indicati; iii) la previsione di una riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea (minimo 1, massimo 5 anni) nei casi di collaborazione del condannato; iv) la previsione dell'inefficacia della riabilitazione sulle pene accessorie perpetue, salva la possibilità di dichiarare estinta la pena decorso un termine non inferiore a sette anni, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; v) l'attribuzione al giudice della facoltà di non estendere gli effetti della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie; b) l'aumento delle pene per i delitti di corruzione impropria e di appropriazione indebita, nonché la riformulazione di alcune fattispecie delittuose, quali il delitto di traffico di influenze illecite e il reato di abuso di ufficio; c) l'introduzione di una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti di corruzione e induzione e indebita, destinata ad opera quando l'autore del reato lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili; d) l'introduzione della procedibilità d'ufficio per alcuni reati, quali corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, alcune ipotesi più gravi di appropriazione indebita; e) l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la PA, tra cui concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione propria aggravata, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione attiva, traffico di influenze illecite, turbata libertà di procedimento per la scelta del contraente; f) le disposizioni volte a rendere più trasparente il finanziamento di partiti, movimenti politici e fondazioni.



modifica dell'art. 25 commi 1 e 5 ed introduzione dell'art. 25 comma 5bis ex art. 1 comma 9 lett.b); c) modifica dell'art.51 commi 1 e 2 ex art. 1 comma 9 lett.c).

Da un lato, tale provvedimento introduce specifiche modifiche al reato di “*traffico di influenze illecite*” (art. 346 bis c.p.)¹⁰, facendo confluire quest'ultimo all'interno del novero dei reati presupposto.

Dall'altro, esso determina un considerevole inasprimento delle sanzioni penali previste per taluni dei reati-presupposto contro la Pubblica Amministrazione, estendendo la durata di quelle interdittive di cui all'art. 9 comma 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e divieto di pubblicizzare beni o servizi). Per l'ente di riferimento, l'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 231/01 così come riformato, ipotizza una cornice edittale diversamente graduata a seconda del ruolo dell'autore del reato all'interno del quadro organizzativo-gestionale¹¹. In particolare, con specifico riferimento ai casi di condanna per i reati di cui commi 2 e 3 dell'art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione)¹² le sanzioni interdittive sono così previste: a) tra un minimo di quattro anni ed un massimo di sette anni nel caso di coinvolgimento di un soggetto apicale; b) tra un minimo di due anni ed un massimo di quattro anni nel caso di coinvolgimento di un soggetto sottoposto alla direzione ed al controllo del soggetto apicale.

Aumento anche della durata delle misure cautelari, il cui minimo è portato ad un anno prima della sentenza di primo grado e ad un anno e quattro mesi dopo¹³.

¹⁰ “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”.

¹¹ Previsione pre-riforma “*per una durata non inferiore ad un anno*”.

¹² Art. 25 comma 2 “*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote*”. Art. 25 comma 3 “*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote*”.

¹³ Art. 51 commi 1 e 2.



Lo stesso intervento riformatore però, in coerenza con lo spirito del D.Lgs 231/01, prevede l'applicazione delle sanzioni attenuate di cui all'art. 13 comma 2 se l'Ente, prima della sentenza di primo grado, si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tale riduzione della sanzione non riguarda, però, il reato presupposto del “*traffico di influenze illecite*”, stante l'inserimento dell'art. 346 bis c.p. nel solo primo comma e del mancato rinvio allo stesso nel comma 5 e nel collegato comma 5bis, nonché in conseguenza della mancata previsione di sanzioni interdittive.

A fare da contraltare rispetto a questo inasprimento delle sanzioni, tale legge consente la non applicazione delle sanzioni interdittive nelle misure predette qualora l'ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si evidenzia inoltre, che, attraverso l'art. 1 comma 1 lett.m della legge 3/2019 è stato modificato l'art. 317bis c.p. (pene accessorie), prevedendo che la condanna per i reati presupposto di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater (primo comma), 320, 321, 322, 322bis e 346 codice penale importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio. Nel caso di reclusione per un tempo non superiore ai due anni o in caso di applicazione della circostanza attenuante ex art. 323bis comma 1 c.p., l'interdizione ed il divieto temporaneo potrà avere una durata tra i cinque ed i sette anni. La ricorrenza delle previsioni di cui all'art.323bis c.p., consente l'applicazione di sanzioni accessorie per una durata compresa tra uno e cinque anni.



C) Pubbliche amministrazioni con cui intrattiene rapporti il GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL intrattiene regolari e stabili rapporti con il Comune di Giugliano in Campania (Na) - (Stadio “*Alberto De Cristofaro*”) e con quelli su cui sono ubicate sedi e strutture sportive in uso al club (per le infrastrutture si può fare riferimento all’”*Allegato 3*”), con le forze di Pubblica Sicurezza (Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc.), nonché con l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di collaboratori della GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è **medio – alto**.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

- gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio l'iscrizione ai campionati di competenza;
- gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche infrannuali (COVISOC, società di revisione incaricata dalla Lega di competenza per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati);
- gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri;
- gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso il ricorso al sistema arbitrale;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, previdenziale;
- gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza;
- gestione dei rapporti con il Comune;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- liquidazione fatture passive;
- gestione omaggi o regali;
- selezione fornitori di beni e servizi - consulenze;



- selezione del personale dipendente;
- gestione di promozioni, avanzamenti di carriera del personale dipendente;
- selezione dei giocatori;
- gestione degli incassi e pagamenti e gestione della tesoreria;
- gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;



- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. A tal fine si precisa che non sono previsti né sono consentiti omaggi e/o cortesie di uso commerciale, anche se di modesto valore, ai pubblici dipendenti e/o dirigenti della PA;
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità – abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, incarichi, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto 2;
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi e predeterminati;
- di selezionare personale legato ad altro personale della società, a calciatori o ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza consenso del Presidente della società e opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione;
- creare fondi grazie all'acquisto di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure con fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.



In particolare:

- **Procedura n. 1:** nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: segregazione delle funzioni tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da presentare per richiedere concessioni, licenze e/o autorizzazioni alla PA e chi ha il potere di rappresentare la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL dinanzi alla PA (potere di firma).
- **Procedura n.2:** per la liquidazione delle fatture passive è previsto un responsabile di spesa (cioè colui che a suo tempo aveva avanzato la richiesta di acquisto di beni o servizi) il quale prima della liquidazione delle somme appone la propria firma per “visto” al fine di attestare che le fatture corrispondano a prestazioni effettivamente eseguite;
- **Procedura n.3:** non sono previsti omaggi o regali verso referenti della PA. Possono essere concessi un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici;
- **Procedura n.4:** nella scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi (calciomercato) e contratti di lavoro è previsto che una procedura di consenso obbligatorio di diverso componente dell'organo di rappresentanza (Amministratore Unico, Presidente del CdA oppure altro soggetto delegato);
- **Procedura n. 5:** per l'assunzione dei dipendenti della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, è prevista una procedura per la selezione dei candidati. Con specifica archiviazione della documentazione attestante la richiesta di assenso del Presidente (accessibile all'OdV);
- **Procedura n. 6:** per la scelta delle consulenze è prevista decisiva adesione dell'organo di rappresentanza;
- **Procedura n. 7:** nella scelta dei fornitori è prevista una procedura sia con determinazione dei criteri di scelta, sia con sistema di controllo (approvazione). Di tutta la procedura deve essere redatto verbale (in particolare dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV mediante sistema di archiviazione dedicato; per le spese di modesta entità, è prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di spesa (molto modesta) e individuazione dell'obbligo di comunicazione;



- **Procedura n. 8: tracciabilità e archiviazione** di tutte le operazioni con la PA. La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL provvede a creare un sistema di tracciabilità e archiviazione dedicata a tutte le operazioni intrattenute con la PA;
- **Procedura n. 9:** gli incarichi a legali esterni per contenzioso giudiziario e stragiudiziale devono essere regolati da contratto che preveda un corrispettivo che sia proporzionato alla tariffa professionale vigente.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



**GIUGLIANO
CALCIO 1928**



SEZIONE II

**Reati informatici
e trattamento illecito dei dati**



L'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001, in origine, ha previsto quali siano individuabili come delitti informatici per i quali gli enti possono essere chiamati a rispondere penalmente.

I reati presupposto – tutti previsti dal Codice Penale – sono:

- *art. 491 bis: Falsità riguardanti un documento informatico;*
- *art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;*
- *art. 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici¹⁴;*
- *art. 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico¹⁵;*
- *art. 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche¹⁶;*
- *art. 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche¹⁷;*
- *art. 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;*
- *art. 635 ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;*
- *art. 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;*
- *art. 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;*
-

¹⁴ Così come modificato dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” – Legge Europea 2019-2020).

¹⁵ Così come modificato dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” – Legge Europea 2019-2020).

¹⁶ Così come modificato dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” – Legge Europea 2019-2020).

¹⁷ Così come modificato dalla legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” – Legge Europea 2019-2020).



- **Art. 640 ter: Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹⁸**
- **art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

La legge 18 novembre 2019 n. 133¹⁹ di conversione con modificazioni del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”²⁰ è intervenuta nell’ambito dei reati collegati con l’ICT (*Information and Communication Technology*) e, per quanto perfettamente focalizzata sul bene da proteggere e sulle fattispecie astrattamente prevedibili²¹, nondimeno necessita di ulteriori elementi di dettaglio rimessi ad interventi successivi. Per quanto attiene il D.Lgs 231/2001, l’art. 1 comma 11-bis (aggiunto in sede di conversione) ha modificato l’art. 24-bis co.3, con inserimento di nuovi “*delitti informatici*” per cui è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote e quelle interdittive (da valutare con attenzione in funzione dei servizi fondamentali per la sicurezza nazionale trattati) di cui all’art. 9 co.2 lett. C), d) ed e). Tale previsione, comunque inserita e considerata adeguatamente nel presente Modello, nondimeno deve essere considerata con una ponderazione certamente diversa e molto bassa fin da escluderla, in quanto riguardante casi e servizi che non ineriscono le funzioni ed il ruolo (latamente non in grado di mettere in pericolo la “*sicurezza nazionale cibernetica*”) di società di calcio professionistiche.

Alla luce dei presupposti applicativi del Decreto 231, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di

¹⁸ D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022.

¹⁹ G.U. n. 272 del 20 novembre 2019.

²⁰ G.U. n. 222 del 21 settembre 2019.

²¹ L’articolo 1 co.1 individua il fine di “*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*”.



rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Al fine di evitare la commissione dei reati informatici, oltre a divieti e a sanzioni, deve aversi la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. *software*) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio.

Inoltre, sia al fine di prevenire la commissione dei reati, sia al fine di consentire l'esercizio di poteri di controllo, è necessario che vi sia una tracciabilità degli accessi e delle attività poste in essere dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati informatici da parte di collaboratori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL si presenta nell'ordine di gradazione **media**.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

- amministrazione (tutti gli uffici: finanza, acquisti, marketing);
- ufficio stampa;
- segreteria sportiva;



- area sanitaria.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

Si ribadisce, nondimeno, una gradazione **molto bassa** per le previsioni di cui alla legge 133 del 18 novembre 2019.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Sono, altresì, proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:

- porre in essere condotte – anche con l'ausilio di soggetti terzi – finalizzate all'accesso a sistemi informativi altrui per acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi oppure per danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;



- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*antivirus, firewall, proxy server, etc.*);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- di accedere alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali per finalità personali, estranee, quindi, alla propria attività lavorativa.

Ciascun collaboratore della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è tenuto a:



- non lasciare incustodito il *pc* durante una sessione di trattamento dei dati sensibili di clienti/fornitori;
- assicurarsi che – in assenza dal proprio ufficio /postazione – nessuno possa accedere al proprio pc e conservare sotto chiave i supporti mobili (chiavette USB/cd) o i documenti con informazioni confidenziali;
- spegnere il *pc* quando si va a casa la sera o quando ci si assenta per qualche giorno;
- se ha in uso un *notebook*: a) metterlo nell'armadio chiuso a chiave; b) non lasciare mai incustodito il *notebook* né in ufficio né in viaggio, facendo attenzione soprattutto negli aeroporti o sui mezzi di trasporto pubblici; c) durante i viaggi trasportare il *notebook* come bagaglio a mano e conservare separatamente password, codici, ecc.; d) se il *notebook* è dotato di un codice di identificazione per l'avvio, usarlo sempre per proteggerlo ulteriormente dall'uso illecito;
- per lo smaltimento dei supporti di dati: a) eliminare documenti, dischetti o altri supporti confidenziali in maniera sicura: non gettarli semplicemente nel cestino dei rifiuti o nel cassetto; b) accertarsi che le informazioni non più utili vengano cancellate in modo sicuro dai supporti di dati e non conservare inutilmente i messaggi e-mail; c) non gettare chiavette USB oppure cd se prima non sono stati cancellati completamente i dati;
- utilizzare esclusivamente i software per i quali la società possiede una regolare licenza (copyright): a) non installare da soli i programmi sul proprio pc. In caso di necessità di *tools specifici*, rivolgersi ad un tecnico specializzato per una procedura sicura; b) non creare e non utilizzare copie di software senza licenza.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, è stata formalizzata una *policy* aziendale (desumibile dal punto 2 che precede) volta ad evitare la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Entro un anno dall'adozione del presente modello organizzativo tutte le



indicazioni tecniche contenute nella predetta *policy* aziendale dovranno essere soddisfatte (**Procedura n. 1**).

È, inoltre, previsto un programma di informazione verso tutti i collaboratori che utilizzano un personal computer aziendale (**Procedura n. 2**). Il responsabile del programma di informazione dovrà dare prova all'OdV della propria attività.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informatico dovrà redigere relazione annuale nella quale si descriverà se siano stati raggiunti, o meno, tutti gli obiettivi indicati nella *policy* aziendale.



SEZIONE III

Reati societari



Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001:

- ***False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)*** – Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art. 2621 – bis cc prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.
- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.
- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.



- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*** – Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.



- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*** – Si veda alla Sezione IX.
- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*** – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o



tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- I **reati di abuso di mercato**²² non possono essere commessi in quanto non v'è sollecitazione all'investimento o quotazione sul mercato da parte della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, di cui all'art. 54 del D.Lgs.n. 19/2023.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è **medio-basso**.

Sulla predetta valutazione incide notevolmente la circostanza che la società calcistica non è quotata in Borsa e non ha emesso prestiti obbligazionari.

In astratto, potrebbero essere commessi soltanto taluni dei reati sopra analizzati ed in particolare quelli previsti dagli artt. 2621, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636, 2635.

Le aree a rischio sono le seguenti:

- Consiglio d'Amministrazione / Amministratore Unico / Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (in quanto soggetto che si occupa della predisposizione del bilancio);
- società di Revisione dei Conti;
- Collegio Sindacale.

²² Valutazione confermata anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 185-TUF (abusi di mercato) con riferimento all'art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001 così come desunti dalla legge 238 del 23 dicembre 2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" – Legge Europea 2019-2020).



Le disposizioni qui previste hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

I soggetti sopra indicati:

- devono far sì che la propria opera sia condotta secondo i **principi di integrità, correttezza e trasparenza** nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire agli organi istituzionali ed ai portatori di interesse informazioni corrette e trasparenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresa l'attuazione dei principi contabili. È pertanto fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, incompleti o comunque non



rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es., fatture arbitrarie o sovrapproduzione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”;

- è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la **corretta interazione tra gli organi sociali**, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongono di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano **l'integrità e l'effettività del capitale sociale**, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori. E' pertanto vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare quote sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;



- quanto ai ***bilanci ed altre comunicazioni sociali*** al fine di garantirne la correttezza si impone: a) il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale “*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio*”; b) rispettare tutte le previsioni di cui agli artt. 2423 – 2427 c.c.;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle ***altre comunicazioni*** imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci od ai terzi affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- assicurare una comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico che dovesse eventualmente essere conferito a ***società di revisione***, ivi compreso quello relativo alla certificazione del bilancio;
- è imposto il ***rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità*** definiti dall'organigramma aziendale e da lettere d'incarico nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- curare la tempestiva trasmissione al Presidente del CdA ed a tutti i membri del CdA della ***bozza di bilancio***, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
- imporre la ***necessaria sottoscrizione*** da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali; tale sottoscrizione ha valore di attestazione di veridicità di quanto ivi contenuto;
- assicurare la ***tracciabilità delle operazioni*** che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- prevedere adeguate cautele volte a garantire la ***protezione e custodia della documentazione*** contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- disporre l'obbligo di eseguire le ***operazioni di investimento*** sulla base delle strategie previamente definite formalmente dal CdA;



- fare obbligo a tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, nella redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali di mantenere *riservati i documenti* e le informazioni acquisite.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare la procedura della redazione del bilancio ed altre comunicazioni (**Procedura n.1**) e la procedura di trasmissione della bozza del bilancio prima della riunione del CdA (**Procedura n.2**), entrambe definite nel rigoroso rispetto delle prescrizione del Codice Civile e di tutte le leggi statali vigenti, nonché delle “*Norme Organizzative Interne –N.O.I.F.*” e delle “*Raccomandazioni Contabili*” e del “*Bilancio Riclassificato*” della F.I.G.C., nonché di tutte le indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio – Co.Vi.Soc.

Al fine di evitare la commissione dei reati si richiamano integralmente le procedure attinenti all'acquisto di beni e servizi, nonché all'assunzione del personale (proc. n. 2 – 4 – 5 – 6 – 7 PA). Va da sè, infatti, che se le operazioni di acquisto di beni e servizi nonché di acquisto dei giocatori sono effettuate secondo le procedure richiamate, i bilanci riportanti le predette operazioni possono con maggiore difficoltà riportare informazioni non veritiere.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



Ogni riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissione deve essere prontamente comunicato all'OdV.

La bozza del bilancio deve essere inviata all'OdV prima dell'approvazione negli stessi termini di cui alla procedura n. 2.





**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

SEZIONE IV

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
commesse con violazione delle norme
sulla tutela e la sicurezza sul lavoro**



97 - 98



L'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (G.U. 10 agosto 2007, n. 185) e prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro.

La norma in esame prevede sanzioni molto importanti. In caso di commissione dei reati presupposto, infatti, oltre alle pesanti conseguenze sul piano strettamente pecuniario, è previsto che siano irrogate obbligatoriamente anche le sanzioni interdittive. Ne consegue che l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli incidenti sul lavoro soddisfa il duplice fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, *in primis*, ma anche di evitare gravose conseguenze in capo all'ente.

I dubbi relativi alla configurazione in capo all'ente di un interesse oppure di un vantaggio in conseguenza della commissione del reato presupposto, sono stati chiariti da una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in tale ambito, la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente derivante dalle omissioni contestate all'autore del reato presupposto è congruamente argomentata con riferimento al consistente risparmio di costi per l'ente, in particolare relativi alle consulenze in materia, agli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale²³.

Sotto il profilo della idoneità del Modello Organizzativo ad evitare la commissione dei reati, si evidenzia che lo stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede dei criteri utili.

In primo luogo il comma 5 del precitato articolo del TU sicurezza chiarisce preliminarmente che gli enti che si sono dotati “*di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*”.

Se, viceversa, l'Ente non si è dotato dei predetti sistemi di gestione – che, pertanto, evidenziano una presunzione di idoneità del Modello Organizzativo – in caso di verifica del reato presupposto il Giudice dovrà valutare se sono state adottate tutte le misure precauzionali elencate nell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 81/08 ovvero se deve essere assicurato “*un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,*

²³ Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18073 del 29 aprile 2015.



agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Per quanto ad un'analisi dei reati presupposto, l'art. 589 c.p. sanziona “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”, il comma secondo prevede una pena più severa “*se il fatto è commesso con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”.

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere



esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

L'art. 590 c.p., invece, sanziona la condotta di colui che, per colpa, cagiona ad altri un danno all'integrità psicofisica.

Anche in questo caso è previsto un aggravio della pena se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si evidenzia che il D. Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità dell'ente nel caso in cui si verificano reati di lesioni gravi o gravissime. Si parla di lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. Si parla di lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.



La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è fortemente sensibile al tema della sicurezza sul lavoro ed intende adottare tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dei delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p..

Il rischio di commissione di reati dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro è **medio**.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

- amministrazione (che può concorrere nel commettere i delitti di cui sopra laddove non si adoperi, in un'ottica di risparmio di spesa, nell'adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli infortuni sul lavoro);
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione e l'OdV seguono con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti esterni, i quali devono essere dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della sicurezza sul lavoro e devono compiere la propria attività garantendo il massimo rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

2) Principi generali di comportamento.

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al medico competente, agli addetti al primo soccorso e agli addetti alle emergenze in caso d'incendio tutti in forza alla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, nonché ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.



In particolare, il datore di lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro devono garantire:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo;
- l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (*"Testo Unico sulla Sicurezza"*) e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché quanto definito dalla società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali.

È, inoltre, fatto espresso divieto a tutti i dipendenti e collaboratori della società di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);



- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** conferimento di appalto a soggetto esterno per l'adozione di tutte le misure di prevenzione che possano soddisfare i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

In considerazione dell'alta specializzazione richiesta per gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro l'OdV può avvalersi di consulente esterno al fine di effettuare verifiche sull'efficacia delle misure preventive adottate dalla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.





**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

SEZIONE V

**Reati di autoriciclaggio, riciclaggio
ed impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita**

Reati di criminalità organizzata

97 - 98



Nel presente allegato si ricomprendono due gruppi di delitti, sia perché sono spesso connessi tra loro, sia perché con l'adozione di procedure comuni è possibile evitare la commissione di entrambe le categorie di reato.

Si tratta dei reati di ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e dei reati di criminalità organizzata.

A) L'art. 25 - octies D.Lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, i reati presupposto – tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale – sono:

- art. 648 – Ricettazione;
- art. 648- bis – Riciclaggio;
- art. 648- ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- art. 648-ter 1 - Autoriciclaggio

È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies così prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021²⁴ attua un intervento di novazione che riguarda sia la tipizzazione delle condotte – con previsione di quelle “colpose” e la considerazione tra i presupposti di applicazione anche le contravvenzioni tra 6 mesi ed 1 anno (con ampio allargamento delle ipotesi) – che il trattamento sanzionatorio. Da un lato, infatti, determina una estensione del catalogo dei reati presupposto delle varie fattispecie del riciclaggio e, dall'altro, opera una rimodulazione del quadro sanzionatorio introducendo nuove circostanze aggravanti ed attenuanti per i delitti di ricettazione,

²⁴ Tale provvedimento – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 S.O. n.41 - è stato promosso in attuazione della “Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”. Tale Direttiva si propone di attuare un'attività di cooperazione transfrontaliera in materia di lotta al riciclaggio, dettando agli Stati i requisiti minimi utili a configurare il reato di riciclaggio e le relative sanzioni.



riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. In attuazione dell'art. 10 della Direttiva, inoltre, estende i casi di radicamento della giustizia italiana per i casi di ricettazione e di autoriciclaggio commessi da cittadini italiani all'estero (formale inserimento della previsione di cui ai delitti previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-ter.1 c.p. all'art.9 c.p.).

Il quadro normativo atualizzato, prevede le sottoelencate fattispecie.

Si configura il reato di **ricettazione** quando taluno “*al fine di procurare a sè o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare*”. Per quanto interessa, va segnalata, l'aggravante relativa alla commissione del fatto “*nell'esercizio di un'attività professionale*” (art.648-bis comma 3 c.p.).

Il reato di **riciclaggio** si ha quando si “*sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero*” si compiono “*in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”. Nella tipizzazione del reato, attraverso la soppressione della precedente ipotesi, ai fini della compatibilità con la normativa europea, è stato esteso il presupposto della condotta di riciclaggio anche ai delitti “colposi” che prima ne erano esclusi. Anche in questo caso deve essere evidenziata la presenza di un'ipotesi di aggravio di pena nel caso in cui il fatto sia commesso “*nell'esercizio di un'attività professionale*” (art.648 comma 3 c.p.). Tale ultima previsione si pone come di portata più ampia rispetto al dettame della Direttiva – che specificava un obbligo del soggetto alla normativa antiriciclaggio di fatto non considerato dal legislatore nazionale – con conseguente allargamento della platea non solo ai soggetti dotati di specifica abilitazione professionale ma a qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni o servizi oppure scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** si ha quando “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

La differenza tra ricettazione e riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto, del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico. Quindi, sotto il profilo della condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche



nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità. Tale attività costituisce un qualcosa in più rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che, invece, caratterizzano l'elemento materiale del reato di ricettazione.

Quindi nel caso della ricettazione l'agente si "limita" a ricevere i proventi di un reato per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare la rintracciabilità della provenienza.

Dal 1 gennaio 2015 (legge 186/2014) è in vigore nel nostro ordinamento anche il delitto di **autoriciclaggio** (art.648-ter.1 c.p.), anch'esso annoverato tra i reati presupposto del Decreto, al medesimo art. 25-octies ed anch'esso aggiornato dal D.Lgs 195/2021.

Esso si configura quando "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*". L'intervento di novazione ha portato una tipicizzazione che comprendesse anche i delitti colposi, prima specificamente esclusi ed anche qui si rileva l'inerenza rispetto alle contravvenzioni.

Anche tali ipotesi devono essere valutate con grande attenzione ed assumono, pertanto, rilevanza in quanto potenzialmente applicabili nell'ambito della gestione economico-finanziaria della Società.

B) Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, i reati presupposto sono:

- **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- **art. 378 c.p. Favoreggiamento personale**
- **art. 416 c.p. Associazione per delinquere**
- **art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere**
- **art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso**
- **art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione**
- **art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. delitti in materia di armi**



- *art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*
- *art. 291 quater DPR 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.*

Ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai **reati associativi**, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p..

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. Nell'ottica



del Decreto 231²⁵, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. “**concorso esterno**” nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nel gruppo di reati che stiamo analizzando sono annoverati anche quelli di favoreggiamento e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si configura reato di ***favoreggiamento personale*** (art. 378 c.p.) quando taluno, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta il reo ad eludere le investigazioni dell'Autorità. La condotta consiste nell'aiuto inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria viene trattato con autonomo profilo alla Sezione X.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si presenta di **grado alto** in riferimento all'ampliamento delle condotte di tipo “*colposo*” e collegate anche alle “*contravvenzioni*” che costituiscono il presupposto dei reati considerati, il cui oggetto potrebbero essere fattispecie produttrici di profitto/risparmio di spesa notevolmente ampliate. Nell'ambito delle contravvenzioni, infatti, troviamo numerose previsioni che potrebbero

²⁵ Aggiornamento di cui alla legge 60 del 24 maggio 2023.



coinvolgere il club in occasione di interventi sulle infrastrutture, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli collegati al Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006) del Testo Unico Urbanistico (DPR 380/2001- esecuzione di lavori in totale difformità e lottizzazione abusiva), il reato di cui all'art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto). Tra i delitti colposi che possono stare a monte del riciclaggio e dell'autoriciclaggio nel quadro delle sempre più numerose attività "*connesse e strumentali*" delle società calcistiche possono segnalarsi i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, l'avvelenamento colposo di acqua e o di sostanze alimentari, l'inquinamento e il disastro ambientale colposo, con riserva di considerare tale qualifica da parte della giurisprudenza per l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro.

Il rischio di commissione di reati di criminalità organizzata è, per quanto sopra, di grado **medio**.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

- fornitura di beni e servizi;
- sponsorizzazioni;
- gestione tesoreria;
- gestione investimenti;
- gestione rimborso spese a dipendenti e collaboratori;
- concessione liberalità e omaggi, inclusi titoli di accesso a manifestazioni sportive
- realizzazione di lavori sulle infrastrutture e sugli impianti;

l'organizzazione di eventi (sicurezza).

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.



La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- di emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- trasferire denaro contante per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferire denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- aprire, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- offrire beni, denaro od altra utilità a tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria in un giudizio in cui è parte la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL o un collaboratore della predetta società per fatti inerenti all'esercizio del suo ufficio.



3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** per la **stipula di contratto di appalto** e fornitura si chiede una attestazione ed impegno scritto del fornitore del rispetto delle norme contributive, previdenziali ed assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimento a carico dell'Ente o dei suoi apicali per reati previsti e sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- **Procedura n. 2:** l'ente che si avvale di **stranieri** per l'esecuzione della propria attività (calciatori) verifica, prima di avvalersene, che siano in possesso dei permessi ed autorizzazioni necessarie alla permanenza in Italia; la società, inoltre, quando deve inviare il personale all'estero assiste il collaboratore nell'acquisizione di detta documentazione (visti per lavoro, etc.);
- **Procedura n. 3:** prima della **stipula di un contratto con fornitori di beni e servizi** si verificano a campione dati pregiudizievoli pubblici (procedure concorsuali, protesti, etc.), e, inoltre, verifica la sussistenza di indicatori di anomalia ex art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio);
- **Procedura n. 4:** la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è dotata di **ufficio legale** (interno oppure esterno) che si occupa direttamente del contenzioso;
- **Procedura n. 5:** per le attività in cui la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL dovesse agire in qualità di **concessionario dello Stadio Comunale**, deve richiedere certificato antimafia e deve prevedere nel contratto di fornitura beni o servizi clausola risolutiva espressa in caso di perdita del certificato antimafia.



4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



SEZIONE VI
Reati Ambientali



Nell'ambito oggettivo di applicazione del Dlgs 231/2001 è stato introdotto l'art 25-undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Di particolare interesse si presenta l'elencazione che la norma citata fa delle tipologie di reato per cui può sorgere la responsabilità dell'ente.

L' art. 25 *undecies*, comma 2, snocciola un elenco di illeciti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – tra cui la discarica abusiva, la gestione non autorizzata di rifiuti, il traffico organizzato di rifiuti – in un coacervo di reati sia di natura contravvenzionale (punibili a titolo di dolo e colpa), sia delittuosa (punibili solo a titolo di dolo, per di più specifico quale l'art 260).

Rispetto all'attività calcistica pura è difficile ipotizzare che possano essere commessi reati di tal specie ed è ancor più difficile pensare che tali illeciti penali possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il rischio, però si alza e diventa degno di essere considerato con crescente attenzione, quando la società calcistica diventa soggetto che opera a contatto con l'ambiente in tutta una serie di attività collaterali – nonché connesse e strumentali – incentrate sulla gestione, sfruttamento e manutenzione di strutture sportive ove l'attività sportiva pura viene a manifestarsi.

Nello specifico, i reati possono essere così sintetizzati:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)²⁶;
- Disastro ambientale (art. 452- quater c.p.)²⁷ ;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)²⁸

²⁶ Inserimento nei reati presupposto in forza alla legge n. 137/2023 (conversione del D.L. 105/2023 - *Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*).

²⁷ Inserimento nei reati presupposto in forza alla legge n. 137/2023 *ibidem*.

²⁸ Si fa riferimento alle modifiche dell'art. 733-bis c.p. di cui alla **Legge 9 marzo 2022 n.22**. In particolare, la previsione delle contravvenzioni ivi previste riguarda, indifferentemente dalla qualificazione (dolosa o colposa) il caso della condotta che reca nocumento al "*patrimonio culturale*". La giurisprudenza rileva la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. per tutti i beni aventi un intrinseco valore storico o artistico, *in re ipsa*, a prescindere da previe dichiarazioni della pubblica amministrazione oppure dalla presenza di specifici vincoli.



- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs 152/06)
- scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto)
- scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 D.Lgs 152/06)
- abbandono dei rifiuti o loro immissione in acque superficiali o sotterranee (art.255 D.Lgs. 152/2006)²⁹;
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D.Lgs 152/06)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs 152/06)
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs 152/06)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs 152/06)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs 152/06)
- inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs 152/06)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs 152/06)
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs 152/06)

²⁹ Inserimento nei reati presupposto in forza alla legge n. 137/2023 (conversione del D.L. 105/2023 - *Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*).



- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs 152/06)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs 152/06)
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs 152/06)
- uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs 152/06)
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 D.Lgs 152/06)
- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs 152/06)
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)



- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202);
- -rispetto degli adempimenti di cui al Registro Elettronico Nazionale Tracciamento Rifiuti (RENTRI) in vigore dal 15 giugno 2023 ai sensi del Decreto n. 59 del 4 aprile 2023.

1) Entità del rischio di commissione dei reati ambientali presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati ambientali è **alto**.

Ciò perché, per quanto la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL non si occupi di produzione di beni, la crescente rilevanza delle attività condotte nella gestione, manutenzione, trasformazione di elementi ambientali (strutture, campi etc.) rendono sensibile tale rilievo penalistico.

Pertanto le aree ove è possibile si possa configurare taluno dei reati di cui sopra sono le seguenti:

- area di gestione delle sedi ed infrastrutture sportive;
- area di gestione sanitaria (relativamente ai rifiuti sanitari);
- area logistica (veicoli aziendali).

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-undecies del



D.Lgs. 231/2001, Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati dovranno trattare i rifiuti secondo le indicazioni date dal Comune di riferimento, inoltre dovranno:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi; alla gestione degli oli dei veicoli aziendali.
- nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso siti della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la società calcistica si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario);

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- nel caso in cui sorga la necessità di chiedere autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- laddove la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL sia soggetta ad ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.



3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** per le attività di gestione di sedi e impianti e per l'area sanitaria si prevede che tutti i rifiuti prodotti siano conferiti negli appositi contenitori forniti dalla società cui è stato affidato l'appalto di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti;
- **Procedura n. 2:** per i veicoli aziendali la società cui è stato affidato l'appalto di manutenzione dei veicoli aziendali dovrà sottoscrivere un impegno di rispetto delle leggi ambientali in riferimento agli oli esausti.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.





**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

SEZIONE VII

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Delitti contro l'industria ed il commercio

Strumenti di pagamento e trasferimento di valori

97 - 98



Nel presente allegato si prendono in considerazione tre gruppi di reati: quelli previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quelli indicati dall'art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001 che sono definiti come i delitti contro l'industria e il commercio e quelli previsti dall'art. 25 octies.1 indicati come delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

ARTICOLO 25-BIS:

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*** – Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*** – Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve monete da chi le ha alterate.
- ***Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*** – Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*** – Il reato si configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*** – Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e



alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*** - Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*** – Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*** – Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- ***Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*** – Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*** – Il reato si configura allorchè vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.



ART. 25 BIS.1

Analogamente di seguito si descrivono i delitti previsti dall'art. 25 bis 1 del D.Lgs. n. 231/2001:

- l'art. 513 c.p. (*turbata libertà dell'industria o del commercio*) sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.
- l'art. 515 c.p. (*frode nell'esercizio del commercio*) sanziona coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma è finalizzata a garantire l'onesta e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.
- l'art. 516 c.p. (*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) prevede una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.
- l'art. 517 c.p. (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in questo caso si vogliono sanzionare condotte ingannevoli, poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia, colpiscono anche, e soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.



- gli artt. 517 ter e 517 quater c.p. sanzionano le condotte di coloro che ***fabbricano o commerciano beni usurpando titoli di proprietà industriale***, ovvero con ***contraffazione o comunque alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*** (quali, ad esempio, DOC o DOCG).
- l'art. 513-bis c.p. (***illecita concorrenza con minaccia o violenza***) sanziona chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

ART. 25 OCTIES.1

Il Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021³⁰ introduce nell'impianto del D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-octies.1 che interpreta la volontà del legislatore di estendere anche alle persone giuridiche lo spettro dei provvedimenti adottati in attuazione della Direttiva 2019/713, in ottemperanza degli articoli 10 e 11 dell'atto comunitario.

In particolare il legislatore prevede la possibilità di imputare alle società la responsabilità dei *“reati di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti”* così come previsto dal codice penale novellato, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona agisca a titolo individuale oppure in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica o che sia sottoposta all'autorità, al controllo e sorveglianza di questa (art. 10 Direttiva). Ad esse, se ritenute responsabili, sono riservate sanzioni effettive proporzionate e dissuasive (art. 11 Direttiva).

Tale legislazione intensifica la lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, ritenute non solo come mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose ma anche come elementi di limitazione dello sviluppo del mercato unico digitale nella

³⁰ Provvedimento di *“Attuazione della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 29 novembre 2021 – S.O. n.40.



doppia prospettiva di intaccare la fiducia dei consumatori e di renderli maggiormente restii ad effettuare acquisti su piattaforme del mercato on-line.

Proprio per la loro natura digitale, tali condotte hanno una dimensione transfrontaliera, con necessità di un approccio comune e scambio di informazioni, evidenziato dal dettato europeo, ripreso dalla legislazione nazionale, dalla previsione di medesime definizioni relativamente alle locuzioni “*strumento di pagamento diverso dai contanti*”³¹, “*dispositivo, oggetto o record protetto*”³², “*mezzo di scambio digitale*”³³ e “*moneta virtuale*”³⁴.

Il Decreto Legislativo 184/2021 interviene nel quadro del codice penale, integrando le previsioni di cui agli articoli 493-ter c.p. e 640-ter c.p., introducendo una specifica fattispecie di incriminazione per la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti.

Nel dettaglio, all’art.493-ter si concretizza l’estensione a comprendere tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti delle attività di indebito utilizzo e di falsificazione previsto già per le carte di credito e pagamento (con nuova rubrica di “*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”).

Il legislatore poi coinvolge con piccole modifiche l’art. 640-ter c.p.³⁵ che punisce gli interventi di alterazione o di funzionamento in qualsiasi modo “*di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinente, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”. In particolare la previsione di una

³¹ “*Un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”.

³² “*Un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma*”.

³³ “*Qualsiasi moneta elettronica definita all’articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale*”.

³⁴ “*Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*”.

³⁵ Si consideri l’intervento di cui al D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (Cosiddetta “*Riforma Cartabia*”).



aggravante speciale ad effetto speciale nel caso in cui, da parte di un soggetto che abusi della qualità di operatore del sistema ci sia *“un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”*.

Del tutta nuova la previsione dell'art. 493-quater, il quale punisce – come reato comune – *“chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”*. Previsto, in caso di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordine di confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici nonché del profitto o del prodotto del reato e, laddove non possibile, la confisca di beni, somme di denaro oppure altre utilità per valore corrispondente.

La previsione nel Decreto Legislativo 231/2001 di cui al nuovo articolo 25 octies.1 rubricato *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* fa un doppio riferimento (con applicazione in caso di condanna delle sanzioni interdittive di cui all'art.9 comma 2):

- a) le fattispecie di cui agli articoli 493-ter e 493-quater e dell'aggravante di cui all'art. 640-ter del codice penale, prevedendo specifiche sanzioni;
- b) la commissione, se non costituisce integrazione di altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, *“di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, con relativo quadro sanzionatorio.

Con la legge n.93 del 14 luglio 2023³⁶ è stato previsto l'inserimento tra i reati-presupposto dell'art. 512-bis del codice penale. Quest'ultima fattispecie, inserita tra i delitti economici, punisce con la reclusione da due a sei anni *“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale”*.

³⁶ Recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*.



1) Entità del rischio di commissione dei reati di falsità in strumenti di pagamento, di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del reato di trasferimento fraudolento di valori nonché di delitti contro l'industria ed il commercio presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati di falsità in strumenti di pagamento/frode e falsificazione degli strumenti diversi dai contanti è **alto**.

Quantunque la vendita diretta di biglietti ed abbonamenti (che è l'unico momento in cui la società calcistica gestisce denaro contante) sia limitata alla vendita al botteghino presso lo stadio, mentre della vendita al di fuori dello Stadio (presso locali, quali ad es. tabaccherie, o online) sia affidata ad una società di servizi obbligata, verso corrispettivo, ad occuparsi del “*servizio di biglietteria e prevendita per la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL*”, non può non considerarsi come siano in crescita lo spettro delle attività latamente “commerciali” del club ed anche la contemporanea crescita e preferenza a favore di modalità di pagamento de-materializzate e, sostanzialmente, non assistite attraverso contanti. Tanto la crescita delle attività che delle modalità di manifestazione di tali dinamiche ampliano il grado di rischio e la sua possibile manifestazione.

Per quanto concerne i valori bollati, essi sono acquisiti dall'Amministrazione per gli adempimenti amministrativi.

Pertanto, le aree a rischio sono:

- servizio di biglietteria presso lo stadio;
- amministrazione (per i valori bollati).

Il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è decisamente **basso**.

La società, infatti, non produce nè si occupa del commercio di beni, e qualora lo facesse, sarebbe per le attività cosiddette “*connesse e strumentali*” (ex legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modificazioni) finalizzate alla diffusione e commercializzazione del proprio marchio.

Se la configurabilità di tali delitti per tali attività è certamente improbabile, nondimeno decisamente alta si presenta quella passiva (es: **contraffazione del proprio marchio**) verso cui la società



deve avere la massima attenzione nella sorveglianza e nell'attivazione degli organi preposti alla vigilanza ed alla repressione.

La sola previsione del reato di trasferimento di valori con modalità fraudolente è da prevedersi nell'ambito della gestione finanziaria, con inerenza, per procedure e attenzione in chiave preventiva, anche con riferimento alle previsioni di cui alle Sezioni II, III e V.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-bis, 25 bis.1 e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società denaro falsificato o alterato;
- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società valori bollati falsificati o alterati;
- di alterare strumenti, dispositivi e qualsiasi mezzo di pagamento – tanto in entrata che in uscita dalla disponibilità della società – attraverso cui si compiano attività che non prevedono l'uso del contante;



- in caso di produzione di beni recanti il marchio della società – anche da parte di terzi specificamente autorizzati – di dare informazioni non veritiere ai consumatori sui prodotti comunque messi in vendita;
- di attribuire, mediante fittizio trasferimento o attribuzione di valori, la titolarità o la disponibilità di denaro, beni oppure altra utilità, agevolando la commissione di reati connessi e previsti dalla legge.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** per la **biglietteria presso lo stadio** ciascun addetto alla vendita dovrà verificare l'autenticità delle monete facendo passare le monete di grossa taglia attraverso il verificatore di banconote (tipo “safescan”);
- **Procedura n. 2:** per la **biglietteria presso lo stadio** nel caso in cui l'addetto alla vendita si avveda dell'utilizzo di moneta falsa dovrà immediatamente avvisare il Responsabile della Biglietteria;
- **Procedura n. 3:** la società che si occupa della **biglietteria in prevendita** dovrà impegnarsi ad effettuare verifiche sugli incassi volte ad evitare l'utilizzo di moneta falsificata;
- **Procedura n. 4:** i responsabili delle funzioni che sono interessate e connesse con le attività che implicano l'**utilizzo di mezzi e dispositivi di pagamento**, o comunque qualsiasi attività che implichi l'utilizzo di mezzi diversi dal contante, devono sistematicamente sottoporre a riscontro tali attività, attraverso verifiche di corrispondenza con le ricevute, i documenti e le conformità prestate dagli istituti bancari e dalle società proprietarie o che si occupano di gestire le piattaforme digitali in cui si svolgono tali operazioni, siano esse in entrata che in uscita.



4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Per gli adeguamenti contrattuali di cui alla procedura 3, l'ufficio competente dovrà dare comunicazione all'OdV del proprio adempimento consistente nella predisposizione del documento da far sottoscrivere alla società esterna gestore delle previdite e dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo.



SEZIONE VIII

Reati in materia di violazione del diritto d'autore



L'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che gli Enti possano essere chiamati a rispondere anche di taluni reati presupposto commessi dai propri collaboratori, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, in materia di **violazione del diritto d'autore (legge 633/1941)**.

In particolare, sono reati presupposto:

- l'art. 171, primo comma lettera a-bis), della legge 633/1941 che sanziona la condotta di colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- l'art. 171-bis della legge sul diritto d'autore che sanziona la condotta di coloro che, per trarne profitto, utilizzano, detengono, distribuiscono, importano o vendono o danno in locazione programmi per elaboratore contenuti su supporto contrassegnato SIAE, nonché la condotta di cessione, distribuzione ed estrazione di banche dati;
- l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore prevede come illecito penale il fatto di colui che concede in noleggio o comunque concede in uso a qualsivoglia titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché di coloro che eseguono la fissazione su supporto audio o audio/video di prestazioni artistiche ex art. 80 della medesima legge³⁷;
- l'art. 171-septies della predetta legge estende la sanzione prevista dall'art. 171-ter ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- l'art. 171-octies della legge sul diritto d'autore sanziona *“chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a*

³⁷ Così come innovato dalla legge 93 del 14 luglio 2023 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*).



gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio”.

- 174 ter della legge sul diritto d'autore punisce “*Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, **duplica, mette a disposizione**, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche*”³⁸.

In particolare la legge 93/2023 è incentrata sul fenomeno delle violazioni al diritto d'autore di cui i club calcistici – che dalla cessione dei diritti di immagine trasmissione traggono ricavi dai cosiddetti “*diritti televisivi*” – sono generalmente parte lesa. La legge, infatti, mira ad impedire abusi ed illeciti collegati con la “pirateria online”, andando ad incidere con specificazione delle casistiche ed inasprimento delle pene sulle disposizioni già vigenti, al culmine di un percorso che ha avuto avvio con il piano di azione europeo sulla proprietà intellettuale del 2020 e sulla successiva raccomandazione UE del maggio 2023.

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati in materia di diritto d'autore è **medio**.

La società calcistica non vende, né produce direttamente beni. Tutti gli illeciti che presuppongono una condotta di cessione di programmi per elaboratore, nonché di noleggio di originali di opere tutelate da diritto d'autore è difficilmente ipotizzabile. Inoltre, è difficilmente ipotizzabile quale possa essere il vantaggio o l'interesse alla commissione dei predetti reati in capo alla società.

La commissione di reati legate alle fattispecie di cui alla legge 93/2023 (anche detta “legge anti-pezzotto”) è legata alla condotta tenuta dai singoli – non certo per “interesse” societario o “vantaggio” –

³⁸ Così come innovato dalla legge 93 del 14 luglio 2023 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”).



al fine di propria utilità. Rischio reale può derivare solo in tal senso dalla diffusione in locali e/o sedi di pertinenza del club di immagini acquisite mediante circuiti e /o strumenti non legali.

Rischi vi possono essere rispetto all'utilizzazione di programmi per elaboratore non contrassegnato dalla SIAE, così come per uso pubblico o privato di apparati atti alla decodificazione di segnali audiovisivi.

Relativamente a queste ipotesi la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL introduce col presente Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

- amministrazione (tutto il personale che ha accesso ad un computer presso le sedi della società calcistica) per le fattispecie inerenti all'utilizzo di programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti;
- amministrazione (come sopra) e stadio per quanto concerne l'illecito di cui all'art. 171-octies L. n. 633/1941;
- logistica e/o marketing/comunicazione, per la diffusione di contenuti in violazione della legge 93/2023.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-novies del D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.



Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti e comunque non contrassegnati dal marchio della SIAE;
- di fare ricorso a mezzi idonei a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- di appropriarsi o cedere, a qualsiasi titolo, di banche dati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 64-quinques, 64-sexies, 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941;
- di condividere mediante programmi di file-sharing opere tutelate dal diritto d'autore;
- di accedere a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
- di utilizzare qualsivoglia strumento atto a decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato non conforme alle previsioni di legge.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** per i **personal computer** in uso alla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL viene applicato un filtro o un programma atto ad evitare il *file sharing* e l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
- **Procedura n. 2:** per i **personal computer** in uso alla società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL deve essere previsto un controllo, anche a campione, volto a verificare che non siano stati installati abusivamente programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore.
- **Procedura n.3:** per gli strumenti di tele/radio diffusione presenti all'interno delle sedi e dei luoghi di pertinenza, deve essere verificato l'acquisizione di immagini e contenuti attraverso



strumenti legali, con rispetto del pagamento dei diritti d'autore mediante il pagamento di abbonamenti e/o costi singoli al proprietario legittimo.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informativo inoltra la propria relazione all'OdV inerente agli accertamenti di cui alla procedura n. 2.





SEZIONE IX

Reato di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati



Con l'approvazione della **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (cosiddetta "*legge anticorruzione*"), pubblicata il 13 novembre 2012, recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale novazione apporta integrazioni dei reati presupposto introducendo le seguenti fattispecie:

- "*induzione indebita a dare o promettere utilità*", di cui all'articolo 319-quater c.p. richiamato dall'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 231/2001. Essa è stata prevista ed inserita nell'ambito della Sezione I ("*Reati contro la Pubblica Amministrazione*");
- "*corruzione tra privati*" di cui alla presente Sezione.

Con la nuova fattispecie di "**corruzione tra privati**" – di cui all'articolo 2635 c.c., richiamato dall'art. 25-ter comma 1, lettera *s-bis* del D.Lgs.231/2001 – la legge ha inteso punire le figure apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati) che, direttamente oppure anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovute, o ne accettano la promessa al fine di compiere oppure di omettere atti in violazione di obblighi inerenti l'ufficio e dell'obbligo di fedeltà. Stesso riconoscimento viene posto a carico dei soggetti che offrono, promettono oppure consentono dazioni di denaro oppure altre utilità, direttamente o indirettamente. Nel concetto di utilità ricade ogni sorta di beneficio dato o promesso (es. cessione di beni o servizi senza corrispettivo o a prezzo vile, l'uso gratuito di beni, ecc.), che sia valutabile come retribuzione del mercimonio illecito. Il reato è altresì punibile quando la dazione o la promessa sia accettata dal corrotto, oltre che "*per sé*", anche "*per altri*" (per cui anche un terzo, legato al corrotto, può essere destinatario dell'utilità). Oggetto dell'accordo criminoso è il compimento di atti contrari agli obblighi dell'ufficio ovvero l'astenersi dall'assumere atti necessari ed opportuni. La condotta o l'omissione deve essere tale da cagionare un nocumento alla società ed è punibile anche quando l'evento, pur non preso direttamente di mira, sia stato accettato dall'agente come conseguenza del proprio agire (dolo eventuale). La norma punisce, come persone fisiche, con le medesime pene, sia i corrotti sia i corruttori.



Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la norma punisce l'Ente nel cui interesse o vantaggio il corruttore agisce, sia esso un soggetto "apicale" o "sottoposto".

In tempi molto più recenti, il **D.Lgs 15 marzo 2017 n.38** recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio d'Europa del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*" ha completato e rafforzato la disciplina di cui alla legge 190/2012, modificando l'art 2635 cc.

Rispetto all'originaria previsione del 2012 - che si focalizzava solo sulle "*figure apicali*" come soggetti agenti e solo per soggetti societari – la nuova disciplina, confermando anche l'interposta persona, da un lato allarga l'elenco dei soggetti attivi a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli apicali e, dall'altro, include anche l'ambito di enti privati non societari (enti non profit, fondazioni ed associazioni).

L'area di punibilità, inoltre, è stata significativamente estesa attraverso l'anticipazione della consumazione alla conclusione dell'accordo corruttivo (a prescindere dall'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e di fedeltà) e l'eliminazione dell'elemento del "danno".

Il D.Lgs 15 marzo 2017 n.38 ha introdotto il nuovo delitto di "*istigazione alla corruzione tra privati*" (art. 2635-bis) con la finalità di reprimere tutte quelle forme di "innesco" dei fenomeni corruttivi che sono collegate con le condotte di offerta, promessa o sollecitazione propedeutiche alla definizione dell'accordo ma non accettate dal destinatario.

Pur nella previsione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per entrambe le fattispecie (art. 2635 e 2635-bis), nel secondo caso, la pena è ridotta di un terzo.

Per tale reato presupposto era stata prevista inizialmente la procedibilità a querela della persona offesa, fatto salvo il caso in cui sia procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una *distorsione della concorrenza*³⁹. Nel quadro dell'intervento operato in tema di corruzione con la **legge 9 gennaio 2019 n. 3**

³⁹ Tale disposizione era stata introdotta dalla legge 190/2012 (cosiddetta "Legge Severino"). Per distorsione della concorrenza si intendono tutte quelle attività che abbiano per oggetto o fine quello di "*impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza*" (art. 2 L. 287/90).



⁴⁰ - ed in piena adesione agli orientamenti sovranazionali che impongono di combattere la corruzione come elemento di grave distorsione della concorrenza - è stata invece eliminata tale deroga, facendo rientrare nel regime indiscriminato della procedibilità d'ufficio tanto la fattispecie collegata alla corruzione tra privati (art.2635 c.c.)⁴¹ che quella di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)⁴². Con tale

⁴⁰ (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”) Pubblicata in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019 (ad eccezione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere d), e) ed f) riguardanti termini di prescrizione che entreranno in vigore il 1 gennaio 2010). Si tratta di una riforma ad ampio spettro, che interviene sia sul piano del diritto sostanziale, con modifiche di disposizioni del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e di alcune leggi speciali (di cui il D. Lgs 231/01), che su quello investigativo e processuale. L’obiettivo primario della riforma (non a caso indicata come “spazzacorrotti”) è quello di contrastare efficacemente i gravi danni prodotti al tessuto sociale ed economico del paese dal fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la PA, assicurando una maggior incisività all’azione penale contro tale tipologia di reato. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano: a) l’inasprimento della disciplina delle pene accessorie nei casi di condanna a reati contro la PA: i) l’estensione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di peculato, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite; ii) l’estensione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per i reati di corruzione impropria, corruzione propria aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, corruzione commessa da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell’Unione europea o di Stati esteri, traffico di influenze illecite; ii) l’aumento della durata minima (da 1 a 5 anni) e massima (da 5 a 7 anni), della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per i reati su indicati; iii) la previsione di una riduzione della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea (minimo 1, massimo 5 anni) nei casi di collaborazione del condannato; iv) la previsione dell’inefficacia della riabilitazione sulle pene accessorie perpetue, salva la possibilità di dichiarare estinta la pena decorso un termine non inferiore a sette anni, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; v) l’attribuzione al giudice della facoltà di non estendere gli effetti della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie; b) l’aumento delle pene per i delitti di corruzione impropria e di appropriazione indebita, nonché la riformulazione di alcune fattispecie delittuose, quali il delitto di traffico di influenze illecite e il reato di abuso di ufficio; c) l’introduzione di una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti di corruzione e induzione e indebita, destinata ad opera quando l’autore del reato lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili; d) l’introduzione della procedibilità d’ufficio per alcuni reati, quali corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, alcune ipotesi più gravi di appropriazione indebita; e) l’estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la PA, tra cui concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione propria aggravata, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione attiva, istigazione alla corruzione attiva, traffico di influenze illecite, turbata libertà di procedimento per la scelta del contraente; f) le disposizioni volte a rendere più trasparente il finanziamento di partiti, movimenti politici e fondazioni.

⁴¹ Le disposizioni dell’art.1 comma 5 lett.a) della legge 3/2019 hanno disposto l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 2635 c.c.

⁴² Le disposizioni dell’art.1 comma 5 lett.b) della legge 3/2019 hanno disposto l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 2635bis c.c.



modifica viene ulteriormente enfatizzato, dopo l'introduzione della citata deroga nella legge 190/2012, il deciso spostamento dell'oggetto di tutela dal campo privatistico a quello pubblicistico.

1) Entità del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati in materia di corruzione tra è *medio*.

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto presi in considerazione tutti i processi in cui può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo/occasione per un evento corruttivo, anche successivo:

- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (*ciclo attivo*) e del processo di acquisto o di investimento (*ciclo passivo*);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "*fringe benefits*" a favore di dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del *ticketing* (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio);
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;



- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l'acquisizione e cessione di calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating;
- l'ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori.

Le disposizioni della presente Sezione hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori/consulenti della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-ter comma 1, lettera *s-bis* del D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Sezione e nel Codice Etico.



Pertanto, ai soggetti sopra indicati dovranno tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre società, laddove la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL potrebbe ricavare una indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
- qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.

In virtù di quanto sopra, ed a mero titolo esemplificativo, ai soggetti destinatari è vietato:

- porre in essere o dare causa a violazioni della normativa e degli obblighi come sopra individuati;
- concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati – appartenenti a: *a)* controparti contrattuali, società o imprese concorrenti; *b)* controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori *covenants* o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli; *c)* società di rating, al fine di ottenere giudizi particolarmente favorevoli alla società; *d)* società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti; *e)* controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole alla società di diritti collettivi e/o contributi (mutualità, etc.); *f)* "buyer" di clienti/potenziali clienti, nell'ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, *'posti premium'* o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli alla società; *g)* direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per la società, oppure ostacolino una trattativa con altra società; *h)* dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.



3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- **Procedura n. 1:** nei confronti delle controparti private: segregazione delle funzioni tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da presentare per richiedere concessioni, licenze, finanziamenti e/o autorizzazioni alla PA e chi ha il potere di rappresentare la società dinanzi alla controparte privata (potere di firma).
- **Procedura n.2:** per la gestione di incassi e pagamenti è previsto un responsabile di contabilità/tesoreria che compie le verifiche di attendibilità tanto nelle procedure di incasso che di spesa apponendo la propria firma per “visto”.
- **Procedura n.3:** non sono previsti *omaggi o regali* verso referenti delle controparti. Possono essere concessi un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della stipula di contratti e convenzioni con enti privati e fornitori.
- **Procedura n.4:** nella scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi (calciomercato) e contratti di lavoro è previsto che una procedura di consenso obbligatorio di diverso componente dell'organo di rappresentanza (Amministratore Unico, Presidente del CdA oppure altro soggetto delegato);
- **Procedura n. 5:** per l'assunzione dei dipendenti della società, è prevista una procedura per la selezione dei candidati. Con specifica archiviazione della documentazione attestante la richiesta di assenso del Presidente (accessibile all'OdV);
- **Procedura n. 6:** per la scelta delle consulenze è prevista decisiva adesione dell'organo di rappresentanza;
- **Procedura n. 7:** nella scelta dei fornitori è prevista una procedura sia con determinazione dei criteri di scelta, sia con sistema di controllo (approvazione). Di tutta la procedura deve essere redatto verbale (in particolare dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV mediante sistema di archiviazione dedicato; per le spese di modesta entità, è



prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di spesa (molto modesta) e individuazione dell'obbligo di comunicazione;

- **Procedura n. 8:** gli incarichi a legali esterni per contenzioso giudiziario e stragiudiziale devono essere regolati da contratto che preveda un corrispettivo che sia proporzionato alla tariffa professionale vigente.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.





SEZIONE X

Reato di induzione
a non rendere o a rendere
dichiarazioni mendaci
all'Autorità Giudiziaria



La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” (art. 25-decies), previsto all'art. 377-bis c.p..

Tale fattispecie punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

1) Entità del rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati in materia di corruzione tra è *alto*.

Le condotte tipiche possono essere rilevate in occasione di situazioni quali, a puro titolo esemplificativo, quelle in cui i soggetti destinatari del presente Modello si trovano di fronte a processi di gestione del contenzioso, e più in particolare:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della società;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi quelli giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica).



Le disposizioni della presente Sezione hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano direttamente a tutti gli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti e mediante impegni/clausole contrattuali ai collaboratori esterni, ai fornitori/consulenti della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Sezione e nel Codice Etico.

In virtù di quanto sopra, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ai soggetti destinatari è vietato:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità



Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la società;

- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

3) Regole specifiche di condotta.

In considerazione della particolare natura della fattispecie, certamente legata ad un tipo di comportamento e di scelta del tutto personale ed etica, la società non può che richiamare e sollecitare, sia in via autonoma che con richiami alle prescrizioni poste nel Modello e nel Codice Etico, uno stringente rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e legalità nei rapporti e nelle azioni connesse con tale ipotesi di reato.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all'art. 377-bis c.p. la società ha ipotizzato le seguenti misure di controllo preventive:

- **Procedura n.1** – Individuazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l'assegnazione di procure e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la società;
- **Procedura n.2** - Sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione delle attività operative connesse ai contenziosi;
- **Procedura n.3** – Attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni;
- **Procedura n.4** - definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della società durante il contenzioso.



4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.





SEZIONE XI

Reati tributari



La legge 19 dicembre 2019 n. 157⁴³ di conversione con modificazioni del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124⁴⁴ recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” – decreto fiscale collegato con la Finanziaria 2020 – ha introdotto il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* al D.Lgs 231/2001, prevedendo nel novero dei reati presupposto i cosiddetti “**reati tributari**”, la cui legittimità ha sollevato più di una incertezza ed è passata al vaglio delle supreme corti⁴⁵.

Il provvedimento, collegato con l’art. 39 del richiamato D.L. 124/2019 ha riformato molte delle fattispecie di illecito, intervenendo anche sul piano sanzionatorio, sulle conseguenze di tipo afflittivo e di natura amministrativa per gli autori materiali e per l’ente di appartenenza.

Tale intervento ha comportato un abbassamento delle soglie di punibilità ed un inasprimento delle pene, con incremento della misura edittale sia per il livello minimo che per quello massimo. Esso ha, inoltre, ha previsto la nuova figura della confisca cosiddetta “*allargata*” o “*per sproporzione*” a carico dell’effettivo autore materiale dell’illecito.

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs n. 74/2000)***. La norma punisce l’indicazione in dichiarazione – nel doppio riferimento a quella ai fini delle imposte sul reddito ed a quelle periodiche o annuali ai fini Iva – di elementi passivi fittizi, attraverso fatture ed altri documenti che si riferiscono ad operazioni inesistenti.

⁴³ G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019.

⁴⁴ G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019.

⁴⁵ Ci si riferisce, in particolare, alle perplessità legate alla possibile violazione del principio del *ne bis in idem* (violazione dell’art.4 port.7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU) collegata con la possibilità di sanzionare, per il medesimo fatto e la medesima violazione, sia in sede amministrativa che penale. La Corte di Cassazione – che già in precedenza aveva escluso tale ipotesi considerando i destinatari delle sanzioni comunque come soggetti differenti - ha evidenziato come, per un verso, la disciplina del D.Lgs 231/01 si configuri come “*tertium genus*” certamente compatibile con i principi di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e, per altro, esista tra i due tipi di procedimento una connessione sostanziale e temporale efficientemente stretta tale da poter prefigurare le due sanzioni come parte di un unico sistema sanzionatorio.



- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs n. 74/2000).** Dopo la riforma di cui al D.Lgs 158/2015, tale reato prevede un doppio canale: a) il compimento di “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente” ovvero comportamenti fraudolenti attuati mediante falsi documenti oppure altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria; b) l'indicazione di dati non veritieri nella dichiarazione dei redditi/Iva, mediante rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/2000).** Norma di immediata lettura che punisce colui che emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi (destinatari del documento fiscale) l'evasione delle imposte sui redditi/Iva
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000).** Tale ipotesi – punendo le condotte finalizzate ad occultare e distruggere le scritture contabili o i documenti di conservazione obbligatoria al fine di rendere impossibile la ricostruzione dei redditi ed il volume d'affari – è posta a tutela dei creditori, tra cui, *in primis* vi è ovviamente l'Erario.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000).** Tale reato è individuato dalla condotta di colui che aliena simulatamente oppure anche compie altri atti comunque fraudolenti sui beni propri o altrui che si rivelino idonei a rendere inefficace, in tutto oppure anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva. Esso tende a rendere incapiente il patrimonio del contribuente/debitore rispetto alla pretesa tributaria.
- **Finalità di evasione dell'imposta l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,** di cui al D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022.

Unitamente al riconoscimento della responsabilità penale del rappresentante legale della società e/o delle persone fisiche legate all'ente – ferme restando la ricorrenza dei requisiti di cui al D.Lgs 231/2001 (interesse o vantaggio dell'ente, mancata adozione di modello di prevenzione, mancata



creazione di OdV, elusione fraudolenta ed insufficiente vigilanza) – sarà applicata anche la sanzione amministrativa nei confronti dell'ente, con aumento di un terzo se vi è riscontrato un profitto di rilevante entità.

Per quanto concerne le sanzioni, il nuovo articolo 25-quinquiesdecies presenta tale configurazione:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, D.Lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Inoltre, sono previste le seguenti sanzioni interdittive quali: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nel quadro dei “reati tributari”, inoltre, bisogna considerare anche l'allargamento del perimetro di applicabilità dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 operato dall'art.5 co,1 lett.c)



del D.Lgs 14 luglio 2020 n.75 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371⁴⁶, la cosiddetta **Direttiva P.I.F.** inerente la tutela penale contro la frode che colpisce gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale intervento ha incluso la commissione di reati nell'ambito "*di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*", con specifica applicazione di sanzioni pecuniarie⁴⁷.

L'art.5 co,1 lett.d) del D.Lgs 14 luglio 2020 n.75 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (la cosiddetta **Direttiva P.I.F.**), ha introdotto, innovando la materia, l'art. 25-sexiesdecies, che individua – nel quadro dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43 – un sostanziale riferimento alla fattispecie del "contrabbando". In tale ambito, in aggiunta alle sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2 lett. c), d) ed e) sono previste per l'ente quella pecuniaria fino a 200 quote, con raddoppio nel caso di superamento dei diritti di 100 mila euro.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è **alto**.

Sulla predetta valutazione incidono notevolmente le contingenze economiche e/o le problematiche legate alla sostenibilità del sistema, che creano notevoli tensioni economico-finanziarie sulle società calcistiche.

In particolare, il corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e tributaria, rappresentano per le società calcistiche professionistiche requisiti primari in riferimento agli adempimenti di cui al Sistema delle Licenze Nazionali, che consentono l'iscrizione ai campionati di competenza.

⁴⁶ Il termine ultimo per il suo recepimento (6 luglio 2019) non è stato rispettato e solo con la legge di delegazione del 4 ottobre 2019 n. 117⁴⁶ si è finito per incaricare il governo di "*integrare le disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231... prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e che non sono compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo*"

⁴⁷ Le sanzioni: a) per delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;



Le aree a rischio sono le seguenti:

- Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico/Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (in quanto soggetto che si occupa della predisposizione degli atti e della tenuta delle scritture e della documentazione in genere);
- società di Revisione dei Conti;
- Collegio Sindacale.

Le disposizioni qui previste hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti/obblighi che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

I soggetti sopra indicati:



- devono far sì che la propria opera sia condotta secondo i ***principi di integrità, correttezza e trasparenza*** nell'attività di formazione degli atti e dei presupposti di questi, in modo da fornire agli organi istituzionali ed ai portatori di interesse informazioni corrette e trasparenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresa l'attuazione dei principi contabili. È pertanto fatto divieto di indicare oppure anche solo di creare i presupposti per indicare in detta documentazione/atti, dati falsi, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle operazioni che essi rappresentano. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (nella specie fatture arbitrarie o sovrapproduzione), ovvero volte a creare anche vantaggi a terzi;
- è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la ***corretta interazione tra gli organi sociali***, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, al fine di ottemperare agli obblighi di natura fiscale e/o tributaria. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie dell'Organo Direttivo, del Responsabile, della società di Revisione e del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente la predisposizione di documentazione e/o atti, ponendo a tal fine in essere operazioni simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione degli obblighi di legge;
- è fatto obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano tale ambito gestionale, al fine di preservare la veridicità del bilancio e di non creare nocimento alle garanzie dei creditori.
- è imposto il ***rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità*** definiti dall'organigramma aziendale e da lettere d'incarico nella formazione, elaborazione e controllo degli atti e dei documenti considerati;



- imporre la **necessaria sottoscrizione** da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione degli atti/documenti considerati tale sottoscrizione ha valore di attestazione di veridicità di quanto ivi contenuto;
- assicurare la **tracciabilità delle operazioni** che sono conseguenti alle attività di cui al D.Lgs 74/200 così come richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001;
- prevedere adeguate cautele volte a garantire la **protezione e custodia della documentazione** contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- fare obbligo a tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, nella redazione degli atti/documenti richiamati di mantenere massimamente **riservati i documenti** e le informazioni acquisite.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare, la procedura della formazione degli atti e dei documenti nonché quelle relative alle comunicazioni e/o depositi o presentazioni devono attenersi scrupolosamente alla sequenza – in termini temporali e di esercizio delle prerogative di responsabilità/controllo – specificamente previste come procedura di base per la **gestione degli obblighi fiscali e tributari** di cui a pagina 9 del presente Modello/Parte Speciale.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.



L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.







SEZIONE XII

Reati contro il patrimonio culturale



Con la legge 9 marzo 2022 n. 22⁴⁸, il legislatore statale ha inteso intervenire in materia di “reati contro il patrimonio culturale” portando a termine una riforma delle disposizioni penali poste a tutela del patrimonio culturale con un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

La legge richiamata si compone di appena 7 articoli ma ha prodotto effetti in un ampio ventaglio di casi quali:

- a) la collocazione nel codice penale di una serie di previsioni precedentemente inserite nel codice penale e nel codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004);
- b) l'introduzione di nuove fattispecie di reato;
- c) l'innalzamento delle pene edittali vigenti nell'ottica di dare protezione maggiore ai beni culturali e paesaggistici rispetto a quelli privati come da principi costituzionali;
- d) l'introduzione di aggravanti relative a reati comuni riguardanti questa particolare categoria di beni;
- e) l'ampliamento del catalogo dei delitti di cui all'art. 240-bis c.p. in relazione ai quali è consentita la cosiddetta “confisca allargata”;
- f) la modifica dell'art. 30 comma 3 della legge n. 394 del 1991 in materia di **aree protette**.
- g) la modifica delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

In quest'ultimo caso, il legislatore ha riconosciuto all'articolo 3 della richiamata legge la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in tutti i casi in cui i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o vantaggio.

In questa ottica – oltre alle modifiche introdotte all'art.25-undecies per effetto delle modifiche di cui all'art. 733-bis c.p. (“*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*”) già previste nella “Sezione VI Reati Ambientali” del presente Modello ed a quelle conseguenti alla modifica dell'art.9 comma 1 legge 146/2006 (non punibilità delle “*operazioni sotto copertura*”) relativo ai reati transnazionali – per quanto attiene la presente Sezione sono stati introdotti ex novo nel novero dei reati-presupposto l'art.

⁴⁸ Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.



25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l’art. 25-duodevicies “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”.

L’**art. 25-septiesdecies** prevede una serie di sanzioni amministrative – con quote previste da 100 fino a 900 variamente combinate – Sia di natura pecuniaria che interdittiva collegate a fattispecie quali:

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 618-novies c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art.518-ter c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistico (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

Il nuovo **articolo 25-duodevicies** prevede, in relazione ai delitti di “*riciclaggio di beni culturali*” (art. 518-sexies c.p.) e “*devastazione di beni culturali*” (art. 518-terdecies c.p.) l’applicazione di sanzioni esclusivamente di tipo pecuniario e per quote tra 500 e 1000. Nel caso in cui l’ente, oppure una sua unità organizzativa, sia utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi delitti, trova applicazione la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è **medio**.

Per una ottimale comprensione del campo di intervento del legislatore è quanto mai opportuno considerare che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, il “patrimonio culturale” è costituito da beni culturali e



paesaggistici. I primi fanno riferimento a cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico nonché alle altre cose individuate, dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono invece considerati beni paesaggistici tutti i beni e le aree espressamente previste dalla legge in quanto costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché gli altri beni individuati come tali dalla legge.

In questa ottica, il coinvolgimento delle società calcistiche è relativo al diverso grado con cui le stesse, nell'ambito dell'attività sportiva e gestionale, vengono in contatto con tali beni, pubblici o privati, in quanto oggetto di disponibilità o di autorizzazione.

In particolare si fa riferimento al possesso e/o alle forme di uso – a titolo esemplificativo ma non esaustivo di gestione e affitto – di beni mobili ed immobili quali, ad esempio, i locali per lo svolgimento delle attività quali palazzi per sede sociale oppure stadi/campi di allenamento. Questi, infatti, ben potrebbero avere le caratteristiche sopra considerate ed impegnerebbero la società calcistica ad avere un grado di protezione e di attenzione ben maggiore, nel rispetto del valore latamente “culturale”.

La previsione di un grado “medio” è collegata, inoltre, all'insistenza di una platea ampia di soggetti che potrebbero intervenire nel campo di applicazione delle previsioni legislativi e che sarebbero attratti dall'obbligo di “vigilanza” e “controllo”, quest'ultimo non sempre agevolmente conducibile dalla società stessa in dati contesti e luoghi.

Pertanto le aree di rischio sono le seguenti:

- Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico/Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- HR – Responsabili del Personale;
- Stadium Manager – Responsabile Impianti;
- Responsabile Area Tecnica (per utilizzo luoghi e beni da parte di tesserati);
- Responsabile Settore Giovanile (per utilizzo luoghi e beni da parte di tesserati);



- Responsabile attività commerciali e marketing (per organizzazione di eventi e manifestazioni con intervento del pubblico);
- Responsabile logistica (per utilizzo luoghi e beni da parte di tesserati);
- SLO (per utilizzo luoghi e beni da parte del pubblico);
- tesserati area tecnico-sportiva;
- tesserati area amministrativa;
- licenziatari e titolari di concessioni e/o autorizzazioni;
- consulenti e fornitori;
- partecipanti ad eventi sportivi presso sedi ed impianti.

Le disposizioni qui previste hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti/obblighi che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-



septiesdecies, 25-duodevicies ed inoltre 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

I soggetti sopra indicati:

- devono far sì che la propria opera sia **condotta secondo i principi di attenzione, cura e rispetto del patrimonio culturale**, così come individuato, senza apportare ad esso interventi di danneggiamento, deturpamento, sottrazione e tutte quelle azioni che possano modificare lo stato dei beni e dei luoghi e, con esso, il loro valore;
- devono improntare **l'attività di custodia e controllo a cui essi sono deputati alla massima attenzione verso i comportamenti dei soggetti sottoposti**, provvedendo a sviluppare, con idonea comunicazione, presenza ed attenzione, ogni idoneo sforzo a prevenire il compimento degli atti vietati.
- è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la **corretta interazione tra gli organi sociali ed i soggetti interessati al controllo ed alla vigilanza**, assicurando ed agevolando ogni forma di corretta attività sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, al fine di ottemperare agli obblighi previsti.
- è imposto il **rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità** definiti dall'organigramma aziendale e da lettere d'incarico nella formazione, elaborazione e controllo degli atti e delle attività considerate;

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare, la procedura della formazione degli atti e dei documenti nonché quelle relative alle comunicazioni e/o depositi o presentazioni devono attenersi scrupolosamente alla sequenza – in termini temporali e di esercizio delle prerogative di responsabilità/controllo – specificamente previste come



procedura di base per la **gestione degli impianti sportivi** di cui al comma 9.3 del presente Modello/Parte Speciale.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso ai luoghi e a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.





**GIUGLIANO
CALCIO 1928**

SEZIONE XIII

Frode in competizioni sportive

Esercizio abusivo di gioco o di scommessa

Doping

Fatti e comportamenti in occasione delle manifestazioni calcistiche

97 - 98



La ratifica ed esecuzione intervenuta con **legge 3 maggio 2019 n. 39**⁴⁹ della “**Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**” (*match fixing*), ha segnato l’ingresso dell’attività sportiva, per la prima volta e con una specifica identità, all’interno del novero del campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Negli ultimi anni il fenomeno delle partite manipolate collegate ad episodi di corruzione connessi alle scommesse sportive ha raggiunto preoccupanti livelli di espansione su tutto il territorio dell’Unione Europea, le cui istituzioni si sono più volte attivate per poter offrire strumenti utili al contrasto.

Proprio da questa azione congiunta da parte della Commissione Europea e degli Stati nel comune intento di proteggere e promuovere l’integrità dello sport è derivata la sottoscrizione di una convenzione internazionale contro il *match fixing*. Quest’ultima pratica si caratterizza nella fraudolenta prospettiva di influenzare il normale ed aleatorio corso oppure il risultato di un evento sportivo al fine di ottenere vantaggi illeciti tanto di natura finanziaria (collegati con i guadagni conseguiti) che sportiva (il raggiungimento di risultati). All’ombra di queste pratiche si muovono – su una base divenuta planetaria in quanto allargata dalle più moderne e sofisticate tecnologie – interessi miliardari, molto spesso curati attraverso attività criminali⁵⁰. Il *vulnus* si allarga, inoltre, alla degenerazione dei valori culturali e morali che rappresentano universalmente le fondamenta dello sport.

Le istituzioni del mondo sportivo e calcistico in particolare – con in prima linea la FIFA ma anche le Confederazioni continentali, le Federazioni Nazionali e le Leghe – dedicano costante attenzione ed hanno esperito nel tempo diversi tentativi per arginare tale fenomeno, orientandosi principalmente su strumenti normativi finalizzati all’inasprimento delle sanzioni ed all’attivazione di sistemi di rilevazione e monitoraggio, non tralasciando neppure le attività di *moral suasion* basate su codici di condotta ed azioni di sensibilizzazione presso i propri tesserati. Tutta questa azione, che ha accomunato gli Stati Nazionali e le istituzioni sportive non ha finora goduto di quell’approccio sistemico attraverso il quale si potrebbe condurre la lotta a tale fenomeno.

⁴⁹ Pubblicata in G.U. n.113 del 16 maggio 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo.

⁵⁰ Si segnala come importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultino già previsti all’interno delle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione quali la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003).



In ambito europeo, la Commissione Europea ha approvato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive⁵¹, è stata aperta alla firma il 18 settembre 2014 durante la XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Macolin/Maggingen (Svizzera)⁵². Essa rappresenta – come illustrato nelle note di introduzione al decreto legislativo di ratifica – *“uno strumento specifico, in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale”*.

Nel testo della Convenzione l'espressione *"manipolazione di competizioni sportive"* è intesa in un'accezione che allarga notevolmente l'ambito di applicazione in quanto essa non si riferisce esclusivamente alla competizione come confronto di atleti o squadre, e nemmeno si limita alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva. Essa, in maniera più aperta, comprende tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione

⁵¹ Il testo della Convenzione è stato preparato da un gruppo di redazione intergovernativo costituito dal Comitato di direzione dell'*Enlarged Partial Agreement on Sport* (EPAS). Con la Raccomandazione CM/Rec (2011) 10, del 28 settembre 2011, il Comitato dei ministri ha invitato il Segretariato dell'EPAS a predisporre, di concerto con altri organismi nazionali e internazionali, uno studio di fattibilità in merito all'eventuale adozione di un nuovo strumento giuridico in tema di partite «truccate» atto a colmare le lacune della vigente normativa internazionale. Il Comitato di direzione ha pertanto costituito un gruppo di redazione intergovernativo. Il testo così prodotto, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014, costituisce la Convenzione di Macolin sulla manipolazione di competizioni sportive. Il 20-21 settembre 2016 si è svolta a Strasburgo la Conferenza Internazionale sulla lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive, con l'obiettivo della promozione ed implementazione della Convenzione. È stata adottata una *Macolin Roadmap*, che fornisce un network (cosiddetto Gruppo di Copenhagen) per rendere efficienti e coordinare tutte le azioni in corso, nonché l'assistenza tecnica ai paesi che partecipano al progetto comune con l'Unione Europea *"Keep Crime Out of Sport – manipulation of sports competitions 2018-2020" (KCOOS+)*. Cit. da note brevi al decreto legislativo di ratifica ed esecuzione.

⁵² Il Trattato è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parti della Convenzione culturale europea (oltre a tutti i membri del Consiglio d'Europa, ed alla Santa Sede, sono Stati Parti della Convenzione culturale europea Bielorussia e Kazakistan), dell'Unione europea, degli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato alla elaborazione dello stesso Trattato, o che godono dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa, e di altri Stati non membri del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri.



sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

La relazione illustrativa evidenzia la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica come innesco di un crescente interesse economico legato ad alcuni risultati sportivi, con conseguente incentivazione e crescita di nuove attività lecite e anche illecite. Il contemporaneo moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili (a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti) e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati da un lato presentano occasioni di scommesse più facili da influenzare e forme di manipolazione più difficili da scoprire e dall'altro attira le attenzioni di organizzazioni criminali che vedono l'occasione per ricavi enormi e per riciclare denaro di provenienza illecita. Essendo un fenomeno di dimensioni planetarie, non sempre i provvedimenti transnazionali di contrasto della criminalità riescono ad essere efficaci⁵³.

In questo contesto la Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale⁵⁴. Nella relazione illustrativa viene segnalato che, a tale riguardo, il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato *ad hoc*, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione – secondo la definizione fornita

⁵³ La Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003), rappresentano strumenti che non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Inoltre, la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione (*Criminal Law Convention on Corruption* del 1999 Strasburgo, del Consiglio d'Europa), così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Varsavia 2005).

⁵⁴ Il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).



dall'articolo 3, par. 4 – alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali. Ai sensi dell'articolo 15 ciascuno Stato si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.

1) La responsabilità per frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa nell'ordinamento statale.

La responsabilità delle persone giuridiche è previsto nell'articolo 18: *“1.Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; b) dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) dell'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica. 2. In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa. 3. Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità. 4. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato”.*

L'articolo 23, inoltre, riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche, tra le quali rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento⁵⁵. Ad esse si sommano

⁵⁵ Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche – *1.Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali: a) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale; b) assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria; c) liquidazione giudiziaria.*



anche le sanzioni di natura amministrativa di cui all'articolo 24⁵⁶. Peculiare anche la previsione di misure di sequestro e confisca contenute nell'articolo 25⁵⁷.

L'attività di adeguamento sul piano della normativa nazionale⁵⁸ si è sviluppata unicamente nell'individuazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli come autorità nazionale competente, in attuazione dell'art. 9 della Convenzione (art. 3)⁵⁹ e nella previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'art. 25 della Convenzione (art. 4)⁶⁰.

⁵⁶ *Articolo 24 - Sanzioni amministrative - 1. Ciascuna parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente. 2. Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione può spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorità competenti.*

⁵⁷ *Articolo 25 - Sequestro e confisca - 1. Ciascuna parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di: a) merci, documenti e altri strumenti usati o destinati ad essere usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione; b) i proventi di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi.*

⁵⁸ Nella Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione).

⁵⁹ L'Agenzia, nella sua veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. Nel comparto dei giochi, ad essa spetta la verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

⁶⁰ Il nuovo articolo 5bis inserito nella legge n. 401 del 1989 prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2). In particolare è bene evidenziare che l'istituto della confisca per equivalente tende ad impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce infatti somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna (cui è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti) e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto. Tale previsione è contemplata nel codice penale per il delitto di usura, per i reati contro la pubblica amministrazione e gli interessi della comunità europea, nonché per talune



Nel quadro del provvedimento legislativo di ratifica, l'art. 5 – recependo gli articoli 18 e 23 della Convenzione – definisce il *focus* di inerenza della nuova normativa nell'ambito della disciplina collegata con la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs 231/01. I “*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” sono tipicizzati come reati-presupposto ed integrati nell'impianto esistente con la creazione di uno specifico art.25quaterdecies così enunciato: “*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*”. Le sanzioni interdittive qui considerate sono quelle di interdizione dall'esercizio dell'attività, di sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, di divieto di contrattare con la PA, di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, di divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a un anno.

Il provvedimento si muove attraverso un doppio binario.

In *primis* esso, in sintonia con l'art. 1 (***Frode in competizioni sportive***) della legge 401/89⁶¹, esso si focalizza sull'evento sportivo ed è indirizzato al contrasto di tutte quelle pratiche finalizzate, attraverso l'alterazione delle normali dinamiche sportive, di “*un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione*” tanto attraverso l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione che attraverso la commissione di atti fraudolenti orientati al medesimo scopo (comma 1). Pratiche che, è bene evidenziare, puniscono in egual misura – con la

ipotesi di truffa e viene disciplinato dall'art. 322-ter c.p., inserito nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., espressamente richiamato anche dal disegno di legge in commento.

⁶¹ Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (pubblicata in G.U. 18 dicembre 1989, n. 294) recante “*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*”. Con l'art. 1bis della legge 19 ottobre 2001 n.377 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, recante “*Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*” – pubblicata in G.U. 245 del 20 ottobre 2001) l'originaria indicazione nel testo di “*competizioni sportive*” è stata sostituita con quella di “*manifestazioni*”.



reclusione da due a sei anni e multa da mille a 4 mila euro (comma 1) poi aumentata della metà nel periodo e da 10 a 100 mila euro nel caso di “*competizione influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati?*” (comma 3) – tanto chi esercita l’offerta o l’induzione che chi la accetta (comma 2).

La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi, una parte della giurisprudenza Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000⁶².

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche. La fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza della Corte Suprema a qualificare la fattispecie *de qua* come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

L'attenzione è posta anche alle pratiche che, sul presupposto dell'evento sportivo, attivano meccanismi di tipo economico quali le attività di concorsi pronostico e di scommesse che, riservati allo Stato oppure ad enti concessionari, molto spesso si manifestano in forma abusiva (***Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa***). L'art. 4 comma 1 legge 401/89, nella puntuale individuazione di tali tipologie, assegna a tali reati una punizione da tre a sei anni di reclusione ed una multa da 20 a 50 mila euro. Tali pratiche abusive di esercizio e raccolta oggi non si caratterizzano solo per la loro manifestazione prossimale ma, attraverso il mercato globale e la tecnologia digitale, anche a distanza. La legge punisce duramente anche chi pubblicizza (comma 2) e chi partecipa (comma 3) a tali attività con sanzioni fino a tre mesi e ammenda da 100 mila ed un milione di euro.

⁶² Cassazione Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraud, Rv.237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole.



Di fondamentale importanza è l'individuazione dell'ambito di inerenza di tali provvedimenti, che coinvolge il bene protetto, ovvero la *“competizione sportiva”*. Essa è puntualmente individuabile – e senza dubbio alcuno – nel doppio contributo interpretativo offerto tanto dall'art. 1 comma 1 della legge 401/89 che dall'articolo 2bis della legge 19 ottobre 2001 n.377. In entrambi i richiami – nel secondo in via di interpretazione autentica - si individua il perimetro formale della competizione nel primo caso *“organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) [...] o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti”* e nel secondo che si svolge *“nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”*.

Anche tale previsione si riconnette alle disposizioni di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs 231/01 ed alla previsione di **modelli organizzativi** volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l'esenzione da responsabilità.

Attraverso la legge 3 maggio 2019 n. 39 la *“materia”* sportiva, quindi, fa il suo ingresso all'interno del tessuto normativo del D.Lgs 231 con tutto ciò che comporta a livello di relazioni con il quadro ordinamentale settoriale.

2) La responsabilità per frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa nell'ordinamento sportivo.

In considerazione del devastante impatto che tali fattispecie produce in relazione con l'attività sportiva, il contrasto ad ogni forma di alterazione dei naturali valori della competizione sportiva – siano esse dirette al risultato sportivo oppure ad aspetti economici mediate dallo strumento dell'esercizio del gioco o della scommessa (abusiva ma anche lecita) – è ben presente, e da diverso tempo, all'interno degli strumenti normativi delle istituzioni sportive.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio – la cui attività ha sofferto del proporsi di gravi episodi in tale ambito – ha da sempre proposto una normazione molto rigida all'interno dei propri strumenti codistici, primo fra tutti il Codice di Giustizia Sportiva. Quest'ultimo, nella riformata veste del giugno



2019⁶³, propone due specifiche disposizioni rilevanti e connesse con quanto previsto dall'art. 25quaterdecies del D.Lgs 231/01.

Il reato di frode in competizioni sportive, nel CGS della FIGC ha le connotazioni del cosiddetto “illecito sportivo”, per il quale all'interno dell'art. 30 sono tipicizzati i comportamenti vietati e le relative sanzioni: “1. *Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.* 2. *Le società e i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.* 3. *Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), i), l), salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.* 4. *Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).* 30 5. *I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.* 6. *Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”.*

Nel medesimo articolo è inoltre prevista la tipologia del cosiddetto “obbligo di denuncia” secondo cui: “7. *I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00”.*

La materia del gioco e delle scommesse viene interpretata dal codice federale in maniera molto più restrittiva e, in considerazione del carattere deviante e sia pur vagamente condizionante per i tesserati, all'art. 24 CGS vi è l'imposizione di un divieto assoluto di scommesse, articolato come di seguito. “1. *Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.*

⁶³ C.U. 139/A del 17 giugno 2019.



2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati 24 a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto è punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)". Anche in questo caso vi è l'obbligo di denuncia di tali violazioni secondo cui "5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".

Nondimeno, le istituzioni federali, nell'ambito di un quadro normativo particolarmente rigido, hanno considerato le situazioni – molto ricorrenti – nelle quali le società possano essere inconsapevoli vittime dei comportamenti fraudolenti dei propri tesserati, o comunque possano subire le gravi conseguenze sul piano sanzionatorio derivanti da azioni di cui non hanno possibilità di controllo e, quindi, di prevenzione. L'articolo 7 CGS introduce, al riguardo, un'ipotesi "scriminante" che, nel combinato disposto di cui all'art. 7 comma 5 dello Statuto Federale, propone grande rilievo all'attività svolta attraverso un modello organizzativo e gestionale in grado di mettere in campo tutte le azioni utili ad evitare il compimento di tali illeciti. Nelle poche righe ("Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6 (diretta, presunta oppure oggettiva, ndr)⁶⁴, così come anche prevista e richiamata nel Codice,

⁶⁴ "Art. 6 Responsabilità della società 1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche



il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”), viene racchiusa l'importanza dell'impegno alla prevenzione ed al corretto funzionamento delle procedure di gestione.

3) La responsabilità per il delitto di somministrazione ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo (cosiddetto “doping”).

Il delitto previsto dall'art. 9 della L. n. 376/2000 sanziona “chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”.

Ai sensi del citato art. 2 della legge n. 376/2000, sono sostanze dopanti quelle indicate nel Decreto del Ministero della Salute, adottato da detto ministero d'intesa con il Ministro per i beni e le attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

In questo caso, quindi, la condotta di frode sportiva viene perseguita non con offerta o dazione di denaro od altra utilità, ma mediante il ricorso ad un “aiuto” farmacologico.

Sebbene l'inserimento di tale reato nell'area di competenza del D.Lgs 231/2001 sia ad oggi meno che un'ipotesi – meno che esso non sia mediato attraverso le previsioni della legge 401/89 nel contesto della “frode” di cui all'art 25quaterdecies del D.Lgs 321/01 – la società GIUGLIANO CALCIO 1928

l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito”.



SRL intende inserire nel proprio Modello Organizzativo procedure atte ad impedire la commissione del predetto reato.

La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL vuole fermamente contrastare l'illecito penale previsto e punito dall'art. 9 della Legge n. 376/2000, ovverosia il delitto di **somministrazione ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo** (cosiddetto “doping”).

4) La responsabilità per comportamenti e fatti connessi con lo svolgimento delle competizioni calcistiche.

Con riguardo al verificarsi di episodi all'interno degli stadi e/o in occasione di competizioni calcistiche, la normativa federale del Codice di Giustizia Sportiva pone in capo ai club una serie di responsabilità, molte delle quali in via presuntiva (ed oggettiva) secondo le seguenti tipologie:

- a) Divieto di contribuzione, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e mantenimento di gruppi (organizzati e non) di propri sostenitori (art. 25 comma 1).
- b) Inosservanza delle disposizioni della pubblica autorità inerenti la distribuzione dei biglietti. Introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza (art. 25 comma 3).
- c) Responsabilità per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale (art. 25 comma 3).
- d) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia (art. 25 comma 6).
- e) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno



comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia (art. 25 comma 8).

- f) Divieto per i tesserati, durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività di interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana (art.25 comma 9).
- g) Divieto per i tesserati di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società (art. 25 comma 10).
- h) Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone (art. 26 comma 1).
- i) Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che costituiscono comportamento discriminatorio, con ciò intendendosi ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori (articolo 28 comma 1).
- j) Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione (art. 28 comma 4).

Unitamente alla portata generale del già richiamato art. 7 CGS, si evidenzia come il Codice di rito consenta alla società di adottare misure preventive ed educative finalizzate al contrasto, alla limitazione del verificarsi delle ipotesi sopra delineate in un'ottica di attenuazione o di esimente ai fini delle responsabilità. In particolare, si richiamano di seguito due previsioni di grande rilievo.



L'art. 27 CGS impone l'adozione di un **Codice di regolamentazione delle cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche** secondo le seguenti direttrici: a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che violino taluno di detti principi; b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice; c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell'istituto del "gradimento" quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

L'art.29 CGS prevede che *“La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) **la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;** b) *la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;* c) *la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;* d) *al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;* e) *altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.* 2. *La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”.**

Per entrambi i casi la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL ha positivamente predisposto un sistema di prevenzione e di regolamentazione che connette ed integra al presente **MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE** tanto il **CODICE ETICO** quanto il **CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI** al fine di consentire un'attività efficiente tanto sul fronte informativo



che in quello collegato con il momento gestionale e sanzionatorio dei rapporti interni (tesserati) ed esterni (sostenitori).

In particolare, il **CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI** viene recepito a seguito del Protocollo d'Intesa tra la FIGC ed il Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017 e viene richiamato anche nel Codice Etico e quindi integrato funzionalmente nel presente Modello.

La scelta di convogliare in un unico allegato del Modello Organizzativo illeciti penali ed illeciti sportivi, nasce dalla volontà della società sportiva di adottare ogni misura che possa essere utile ad estirpare in radice ogni condotta che possa alterare la bontà delle prestazioni agonistiche dei propri tesserati, oltre che ogni condotta illecita dei propri sostenitori.

La società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL intende sostenere i valori positivi dell'attività calcistica, quali la disciplina, il rispetto per l'avversario, l'attenzione alla salute, il valore del tifo quale supporto ai calciatori e quale momento di aggregazione sociale.

Al fine di valorizzare i predetti valori, quindi, la società sportiva si impegna a lottare contro qualsivoglia condotta illecita perpetrata sul campo o sugli spalti.

Passando all'analisi dei reati:

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è **alto**.

Tale valutazione discende sia dalla frequenza delle manifestazioni sportive ove è possibile si verifichino tanto gli illeciti penali, quanto gli illeciti previsti dal Codice della Giustizia Sportiva, sia dall'entità del danno, soprattutto d'immagine, che la società calcistica subirebbe in conseguenza degli illeciti sopra descritti.

Relativamente a queste ipotesi la società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL introduce col presente Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.



Le aree a rischio sono:

- gestione della sicurezza dello Stadio;
- gestione dei rapporti con la tifoseria;
- gestione dei rapporti con la stampa;
- acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci ai calciatori;
- attività sportiva.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, in aggiunta ed integrazione di quanto già disposto nel Codice Etico, che qui è espressamente richiamato, nonché dei codici e nelle prescrizioni di comportamenti previsti all'interno del quadro regolamentare sportivo (Statuto, NOIF, Codice di Giustizia Sportiva etc) e dei Contratti Collettivi di lavoro inerenti.

La violazione dei divieti e dei principi di comportamento sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle sopra indicate. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di offrire, promettere denaro o altra utilità o vantaggio a dirigenti, atleti avversari, allenatori avversari, allo staff avversario o ad arbitri per conseguire un qualsiasi vantaggio sul piano degli impegni agonistici;
- di accettare denaro o altra utilità o vantaggio, anche a titolo di promessa, da dirigenti, atleti avversari, allenatori avversari, staff avversario oppure da soggetti riconducibili a contesti di



“avversari” sul piano sportivo ed agonistico, finalizzati ad una riduzione dell’impegno agonistico o della lealtà alla società di appartenenza;

- di partecipare a qualsivoglia gioco e scommessa, secondo le prescrizioni di cui Codice di Giustizia Sportiva. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare grave la partecipazione a gioco e scommessa inerente alla partita della propria squadra;
- di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, di assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze considerate dopanti, ovvero di sostanze che possano alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
- di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori;
- di cedere biglietti di accesso alle partite se non rispettando le norme emanate dalla Pubblica Autorità (ad. es. identificazione del titolare del biglietto);
- di proferire dichiarazioni che possano contribuire a determinare fatti di violenza o che ne costituiscano apologia;
- di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana;
- di avere comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.



In particolare:

- **Procedura n. 1:** per **prestazioni sanitarie in favore dei calciatori** della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL è prevista una specifica procedura di acquisto dei farmaci finalizzata ad evitare l'acquisto di sostanze dopanti. Essa prevede l'onere di controllo e di verifica in capo al Responsabile Sanitario, il quale dovrà avanzare proposta di acquisto ed attendere l'autorizzazione e le relative disposizioni (ordine e pagamento) da parte della funzione aziendale preposta.
- **Procedura n. 2:** per la **sicurezza dello stadio**. Tutti i soggetti impegnati in attività presso lo stadio (tesserati della società GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL, dipendenti di società terze appaltatrici di servizi) devono operare nel pieno rispetto delle normative statali, nonché delle prescrizioni delle Commissioni di Vigilanza Competenti e del Regolamento d'uso;
- **Procedura n. 3:** viene attribuita una specifica responsabilità per la realizzazione di un **programma di informazione e formazione dei giocatori**, in particolare del settore giovanile, sulla frode sportiva e sulle conseguenze della stessa in capo al calciatore stesso, alla sua salute (se perpetrata mediante assunzione di sostanze farmacologiche), ed alla sua squadra.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



(Il presente documento si compone di n.150 – centocinquanta – pagine)